Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno

19 ottobre 2018

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013** 1

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso** [1] 20

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH)** [1] 24

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell'autorizzazione Andrès Pintaluba SA)** [1] 27

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1567 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani** [1] 31

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da *Komagataella phaffii* (DSM 32159) come additivo per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame** [1] 34

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)** [1] 37

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013** 40

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1571 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventiseiesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 54

DECISIONI

★ **Decisione (UE) 2018/1572 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore** 55

★ **Decisione (UE) 2018/1573 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 57

★ **Decisione (UE) 2018/1574 del Consiglio, del 16 ottobre 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana** 60

★ **Decisione (UE) 2018/1575 della Commissione, del 9 agosto 2018, sulle misure concesse dalla Grecia a favore di determinati casinò greci SA.28973 – C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)** *[notificata con il numero C(2018) 5267]* [1] 61

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1576 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri** *[notificata con il numero C(2018) 6961]* [1] 71

Rettifiche

★ **Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio** (GU L 260 del 17.10.2018) 90

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1563 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica («Comunità») è quello di contribuire all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione attraverso un programma comunitario di ricerca e formazione.

(2) La ricerca nucleare può contribuire alla prosperità socioeconomica e alla sostenibilità ambientale migliorando la sicurezza e la protezione nucleari e la radioprotezione. Anche il potenziale contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro, efficiente e protetto, è parimenti importante.

(3) La valutazione intermedia del programma 2014-2018 di ricerca e formazione della Comunità istituito dal regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio ([2]) («programma 2014-2018») ha concluso che l'azione è pertinente e continua a essere uno strumento utile per trattare le questioni concernenti la sicurezza, la protezione e le salvaguardie nucleari, la gestione dei residui radioattivi, la radioprotezione e l'energia da fusione.

(4) Onde assicurare la continuità delle attività di ricerca nucleare a livello comunitario, è necessario stabilire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 («programma 2019-2020»). È opportuno che il programma 2019-2020 persegua gli stessi obiettivi del programma 2014-2018, fornisca sostegno alle medesime attività e applichi le stesse modalità di attuazione che si sono dimostrate efficienti e adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma 2014-2018.

(5) Sostenendo la ricerca nucleare, il programma 2019-2020 contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» («programma quadro Orizzonte 2020»), istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), e faciliterà l'attuazione della strategia Europa 2020 e la creazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.

([1]) Parere del 6 luglio 2018 (GU C 237 del 6.7.2018, pag. 38).
([2]) Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948).
([3]) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(6) Nonostante la potenziale rilevanza dell'energia nucleare per l'approvvigionamento energetico e lo sviluppo economico, gli incidenti nucleari gravi potrebbero costituire un pericolo per la salute umana. Ne consegue che il programma 2019-2020 dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della protezione trattati dal Centro comune di ricerca («JRC»).

(7) Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche («piano SET»), enunciato nelle conclusioni adottate dal Consiglio nella sessione tenuta a Bruxelles il 28 febbraio 2008, sta accelerando lo sviluppo di un insieme di tecnologie a bassa intensità di carbonio. Nella riunione del 4 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha convenuto che l'Unione e i suoi Stati membri promuoveranno gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di CO_2 sicure e sostenibili e si concentreranno sull'attuazione delle priorità tecnologiche stabilite nel piano SET. Ciascuno Stato membro resta libero di scegliere i tipi di tecnologia che desidera sostenere.

(8) Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, soprattutto a fini medici, il Consiglio ha riconosciuto, nelle conclusioni adottate nella sessione tenuta a Bruxelles il 1º e 2 dicembre 2008, la necessità di mantenere le competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso adeguate attività di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a livello della Comunità.

(9) Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso all'energia nucleare, ma è altrettanto riconosciuto che l'energia nucleare riveste ruoli diversi nei diversi Stati membri.

(10) Sottoscrivendo l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER ([1]), la Comunità si è impegnata a partecipare alla costruzione del progetto ITER («ITER») e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso l'«Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion for Energy»), istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio ([2]).

(11) Affinché la fusione diventi un'alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per la produzione di energia elettrica entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre orientare il programma europeo sulla fusione verso un programma congiunto di attività destinate ad attuare la suddetta tabella di marcia. Per preservare i risultati delle attività di ricerca in corso nel settore della fusione, nonché l'impegno a lungo termine dei portatori di interessi in tale settore e la collaborazione tra gli stessi, è opportuno garantire continuità al sostegno della Comunità. Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata anzitutto alle attività a sostegno di ITER, ma anche agli sviluppi del reattore dimostrativo, rafforzando, ove opportuno, la partecipazione del settore privato. È auspicabile operare tale razionalizzazione e tale riorientamento senza mettere in pericolo il ruolo guida dell'Europa nella comunità scientifica della fusione.

(12) È opportuno che il JRC continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche della Comunità, in particolare nel settore della ricerca e della formazione in materia di sicurezza e protezione nucleari. Per garantire un uso ottimale delle risorse umane ed evitare sovrapposizioni di attività nel settore della ricerca nell'Unione, è opportuno che ogni nuova attività del JRC sia analizzata per verificarne la coerenza con le attività già esistenti negli Stati membri. Gli aspetti del programma quadro Orizzonte 2020 relativi alla protezione dovrebbero limitarsi alle azioni dirette del JRC.

(13) È opportuno che il JRC continui a generare risorse aggiuntive nell'ambito delle sue attività concorrenziali, fra cui la partecipazione alle azioni indirette del programma 2019-2020, le attività per conto terzi e, in misura minore, lo sfruttamento della proprietà intellettuale.

(14) Nell'interesse di tutti gli Stati membri, il ruolo dell'Unione consiste nello sviluppo di un quadro per sostenere la ricerca congiunta d'avanguardia, creare e mantenere le conoscenze sulle tecnologie della fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, sulla protezione, sulla radioprotezione e sulla non proliferazione. Ciò richiede una base scientifica indipendente, alla quale il JRC può fornire un contributo essenziale. La Commissione ha riconosciuto tale esigenza nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 ottobre 2010, intitolata «Iniziativa faro di Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione», in cui ha espresso l'intenzione di rafforzare, grazie al JRC, la base scientifica dell'elaborazione delle politiche. Il JRC propone di raccogliere tale sfida orientando i suoi lavori di ricerca in materia di sicurezza e protezione nucleari verso le priorità politiche dell'Unione.

([1]) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.
([2]) Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

(15) Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma 2019-2020 dovrebbe stimolare la partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma 2019-2020.

(16) L'attuazione del programma 2019-2020 dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle possibilità e dei bisogni collegati alla scienza e alla tecnologia, all'industria, alle politiche pubbliche e alla società. I programmi dovrebbero pertanto essere definiti in stretto collegamento con i portatori di interessi di tutti i settori coinvolti ed essere sufficientemente flessibili per adattarsi ai nuovi sviluppi. È possibile fare ricorso a consulenze esterne durante l'esecuzione del programma 2019-2020, avvalendosi altresì di strutture pertinenti quali le piattaforme tecnologiche europee.

(17) La necessità di continuare la ricerca nucleare a livello europeo è stata riconosciuta nei risultati dei dibattiti svoltisi durante il simposio sui vantaggi e i limiti della ricerca sulla fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio, preparato mediante uno studio interdisciplinare cui hanno partecipato, tra l'altro, esperti dei settori dell'energia, dell'economia e delle scienze sociali e organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2013.

(18) Il programma 2019-2020 dovrebbe contribuire a promuovere l'attrattiva della professione di ricercatore nell'Unione. È opportuno dedicare un'attenzione adeguata alla raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori ([1]), nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.

(19) È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma 2019-2020 mirino a promuovere la parità tra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale sia delle ricercatrici che dei ricercatori e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi alla parità tra donne e uomini sanciti agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(20) Le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma 2019-2020 dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali. È opportuno tenere conto, se del caso, dei pareri espressi in materia di energia dal gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie. È opportuno che le attività di ricerca tengano conto altresì dell'articolo 13 TFUE e riducano la sperimentazione animale nella ricerca e nei test, con l'obiettivo ultimo di sostituirla con altri metodi. Tutte le attività dovrebbero essere condotte garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.

(21) Per assicurare un impatto maggiore, è opportuno combinare i finanziamenti del programma 2019-2020 e del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori essenziali in cui la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.

(22) È opportuno che il programma 2019-2020 incentivi la cooperazione con i paesi terzi, in particolare nel settore della sicurezza, sulla base di interessi comuni e vantaggi reciproci, segnatamente al fine di promuovere un costante miglioramento della sicurezza nucleare.

(23) Per mantenere condizioni eque di concorrenza per tutti gli operatori nel mercato interno, i finanziamenti erogati dal programma 2019-2020 dovrebbero essere concepiti in conformità delle regole in materia di aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o il mantenimento di imprese inefficienti.

(24) L'esigenza di un nuovo approccio in materia di controllo e gestione dei rischi nell'ambito dei finanziamenti della ricerca nell'Unione è stata riconosciuta dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 4 febbraio 2011, in cui ha esortato a trovare un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca ([2]), ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento della ricerca nell'Unione sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante ai rischi nei confronti dei partecipanti.

([1]) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.
([2]) GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 34.

(25) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. È opportuno che una strategia di controllo riveduta, incentrata più sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l'onere dei controlli per i partecipanti.

(26) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma 2019-2020 e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità del programma 2019-2020 per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») ([1]) e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.

(27) Per garantire l'attuazione più efficiente possibile e un facile accesso di tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, così come la realizzazione di un quadro coerente, completo e trasparente per i partecipanti, è opportuno che la partecipazione al programma 2019-2020 e la diffusione dei risultati delle ricerche siano disciplinate dalle disposizioni applicabili al programma quadro Orizzonte 2020, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, con taluni adattamenti o eccezioni.

(28) Al fine di consentire un utilizzo ottimale degli strumenti finanziari di debito e di capitale creati nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, al tempo stesso preservando la natura distinta delle azioni nell'ambito del programma 2019-2020 e utilizzando pienamente la dotazione finanziaria disponibile, i rimborsi derivanti da uno qualsiasi di tali strumenti finanziari a causa del mancato utilizzo dei fondi messi a disposizione nell'ambito del programma 2019-2020 o del programma 2014-2018 dovrebbero andare direttamente a beneficio del programma 2019-2020.

(29) È importante continuare a facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, conformemente al capo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»).

(30) I fondi di garanzia per i partecipanti, gestiti dalla Commissione e istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio ([2]) e del regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio ([3]), si sono rivelati un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi connessi agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. È auspicabile che il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) contempli anche le azioni disciplinate dal presente regolamento.

(31) Per garantire condizioni uniformi di attuazione delle azioni indirette nell'ambito del programma 2019-2020, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro e della decisione relativa all'approvazione del finanziamento delle azioni indirette. È altresì opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

(32) Il conseguimento degli obiettivi del programma 2019-2020 nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell'ambito del programma 2019-2020 che congiuntamente con le attività del programma quadro Orizzonte 2020.

(33) La gestione efficace delle prestazioni, che comprende la valutazione e il monitoraggio, richiede lo sviluppo di specifici indicatori di prestazione misurabili nel tempo, che siano realistici pur rispecchiando la logica dell'intervento e che risultino pertinenti alla gerarchia appropriata di obiettivi e attività. È opportuno istituire

([1]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

([2]) Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

([3]) Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

([5]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

meccanismi appropriati di coordinamento fra l'attuazione e il monitoraggio del programma 2019-2020, da un lato, e il monitoraggio dei progressi, delle realizzazioni e del funzionamento dello Spazio europeo della ricerca, dall'altro.

(34) Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito con decisione 96/282/Euratom della Commissione ([1]), è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC

(35) A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (Euratom) n. 1314/2013.

(36) Il Parlamento europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere ([2]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ISTITUZIONE

Articolo 1

Istituzione

Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 («programma 2019-2020») e ne stabilisce le regole di partecipazione, compresa la partecipazione ai programmi degli organismi di finanziamento che gestiscono i finanziamenti concessi a norma del presente regolamento e alle attività svolte congiuntamente a norma del presente regolamento e del programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte 2020» («programma quadro Orizzonte 2020») istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «attività di ricerca e innovazione», l'intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell'energia atomica («Comunità»);

b) «azioni dirette», attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca («JRC»);

c) «azioni indirette», attività di ricerca e innovazione alle quali la Comunità o l'Unione («Unione») fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti;

d) «partenariato pubblico-privato», un partenariato nel quale i partner del settore privato, la Comunità e, se del caso, altri partner quali organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;

e) «partenariato pubblico-pubblico», un partenariato nel quale organismi del settore pubblico o organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del programma 2019-2020 è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, segnatamente per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro, efficiente e protetto. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

([1]) Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).
([2]) Parere dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. Le azioni indirette del programma 2019-2020 perseguono i seguenti obiettivi specifici:

a) sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari;

b) contribuire allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione;

c) supportare lo sviluppo e la sostenibilità delle conoscenze specialistiche e l'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione;

d) sostenere la radioprotezione e lo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti di radioisotopi;

e) compiere progressi nella dimostrazione della fattibilità della fusione quale fonte di energia avvalendosi degli impianti di fusione esistenti e futuri;

f) gettare le basi per future centrali elettriche di fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;

g) promuovere l'innovazione e la competitività industriale;

h) garantire la disponibilità e l'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea.

3. Le azioni dirette del programma 2019-2020 perseguono i seguenti obiettivi specifici:

a) migliorare la sicurezza nucleare, compresi i seguenti aspetti: sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione, disattivazione degli impianti e capacità di gestione delle emergenze;

b) migliorare la protezione nucleare, compresi i seguenti aspetti: salvaguardie nucleari, non proliferazione, lotta contro il traffico illecito, nonché scienza forense in campo nucleare;

c) aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;

d) promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione;

e) sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza e protezione nucleari.

Il consiglio di amministrazione del JRC analizza qualunque nuova attività attribuita al JRC al fine di verificarne la coerenza con le attività esistenti negli Stati membri.

4. Il programma 2019-2020 è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva di scienza, tecnologia, innovazione, elaborazione delle politiche, mercati e società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie ed evitare sovrapposizioni delle attività di ricerca e sviluppo nucleari nell'Unione.

5. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti durante il periodo di attuazione del programma 2019-2020. Ciò può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce, a bisogni connessi all'elaborazione di nuove politiche dell'Unione e allo svolgimento di azioni pilota che si prevede di sostenere nell'ambito di programmi futuri.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma 2019-2020 è pari a 770 220 000 EUR. Tale importo è suddiviso come segue:

a) per azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione: 349 834 000 EUR;

b) per azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione: 151 579 000 EUR;

c) per azioni dirette: 268 807 000 EUR.

Per l'esecuzione delle azioni indirette del programma 2019-2020, le spese amministrative della Commissione rappresentano in media non più del 6 % del totale combinato degli importi di cui al primo comma, lettera a) e b), nel corso della durata del programma 2019-2020.

2. La dotazione finanziaria del programma 2019-2020 può coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini della gestione di tale programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese relative a reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre

spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma 2019-2020. Le spese per azioni continue e ripetitive quali controlli, audit e reti informatiche saranno finanziate entro i limiti delle spese amministrative della Commissione di cui al paragrafo 1.

3. Se necessario e debitamente giustificato, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese per assistenza tecnica e amministrativa, onde consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2020.

4. Laddove le azioni dirette contribuiscano a iniziative avviate da soggetti a cui la Commissione ha affidato la realizzazione di compiti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 15, tale contributo non è considerato parte del contributo finanziario assegnato a dette iniziative.

5. Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione impegna le rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni che beneficiano di un sostegno finanziario, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 5

Associazione di paesi terzi

1. Il programma 2019-2020 è aperto all'associazione:

a) di paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali paesi candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

b) dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dei paesi o territori contemplati dalla politica europea di vicinato, che soddisfino i seguenti criteri:

   i) possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

   ii) possesso di un'esperienza positiva di partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione;

   iii) assicurazione di un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale;

c) di paesi o territori associati con il settimo programma quadro Euratom o il programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018.

2. I termini e le condizioni specifici della partecipazione dei paesi associati al programma 2019-2020, fra cui il contributo finanziario calcolato in base al prodotto interno lordo del paese associato, sono determinati da accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati.

TITOLO II

ATTUAZIONE

CAPO I

Attuazione, gestione e forme di sostegno

Articolo 6

Gestione e forme di sostegno della Comunità

1. Il programma 2019-2020 è attuato mediante azioni indirette con l'impiego di una o più forme di finanziamento di cui al regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari. Il sostegno della Comunità consiste anche in azioni dirette in forma di attività di ricerca e innovazione svolte dal JRC.

2. Fatto salvo l'articolo 10 del trattato Euratom, la Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma 2019-2020 agli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

La Commissione può anche affidare l'esecuzione di azioni indirette del programma 2019-2020 a organismi istituiti nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 o in esso menzionati.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la decisione di approvazione del finanziamento di azioni indirette.

Articolo 7

Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati della ricerca

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la partecipazione di un soggetto giuridico ad azioni indirette svolte nell'ambito del programma 2019-2020 è disciplinata dalle regole stabilite nel regolamento (UE) n. 1290/2013.

2. Ai fini del programma 2019-2020, le «norme di sicurezza» di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013 includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Commissione o l'organismo di finanziamento può, relativamente ai risultati generati da partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti della Comunità, opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive o non esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato con il programma 2019-2020, qualora ritenga che il trasferimento o la concessione non corrispondano all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non siano coerenti con i principi etici o le considerazioni di sicurezza. Le «considerazioni di sicurezza» includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.

In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Comunità e le sue imprese comuni godono, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei programmi della Comunità o di obblighi assunti nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento della Comunità. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all'utilizzazione non commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito.

3. Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai partecipanti nell'ambito di azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione o di organismi di finanziamento a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Attività trasversali

1. Per raggiungere gli obiettivi del programma 2019-2020 e affrontare sfide comuni a tale programma 2019-2020 e al programma quadro Orizzonte 2020, attività trasversali rispetto alle azioni indirette di cui all'allegato I e alle azioni indirette che attuano il programma specifico del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio ([1]), possono beneficiare del contributo finanziario dell'Unione.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere una combinazione dei contributi finanziari per azioni indirette di cui all'articolo 4 del presente regolamento e all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 ed essere attuato mediante un singolo regime di finanziamento.

Articolo 9

Parità di genere

Il programma 2019-2020 garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

Articolo 10

Principi etici

1. Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma 2019-2020 rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, unionale e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli addizionali.

([1]) Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

È prestata particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, al diritto all'integrità fisica e mentale di una persona, al diritto alla non discriminazione e all'esigenza di garantire livelli elevati di protezione della salute umana.

2. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma 2019-2020 sono esclusivamente incentrate sulle applicazioni civili.

Articolo 11

Programmi di lavoro

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, programmi di lavoro per l'attuazione delle azioni indirette. Tali programmi di lavoro consentono approcci dal basso verso l'alto che affrontano gli obiettivi con modalità innovative.

I programmi di lavoro stabiliscono gli elementi essenziali di attuazione delle azioni a norma del regolamento finanziario, fra cui gli obiettivi dettagliati, i finanziamenti associati e il calendario, nonché un approccio pluriennale e gli orientamenti strategici per i successivi anni di attuazione.

2. Per le azioni dirette, la Commissione elabora, conformemente alla decisione 96/282/Euratom, un programma di lavoro pluriennale che specifica in maniera più dettagliata gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche figuranti nell'allegato I, nonché il calendario di attuazione.

Il programma di lavoro pluriennale di cui al primo comma tiene anche conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando necessario, esso è aggiornato.

3. I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società. Ove e quando necessario, essi sono aggiornati.

4. I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono una sezione che identifica le attività trasversali di cui all'articolo 8.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma 2019-2020 relativi alla fissione e alla fusione.

Al fine di facilitare l'attuazione del programma 2019-2020, per ciascuna riunione del comitato secondo quanto stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, in conformità degli orientamenti da essa definiti, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 13

Informazioni al comitato

La Commissione riferisce periodicamente al comitato di cui all'articolo 12 dei progressi generali compiuti nell'attuazione del programma 2019-2020 e lo informa tempestivamente su tutte le azioni indirette proposte o finanziate nell'ambito del programma 2019-2020.

Articolo 14

Consulenze esterne e partecipazione della società

1. L'attuazione del programma 2019-2020 tiene conto dei pareri e dei contributi provenienti, ove appropriato:

a) dal comitato scientifico e tecnico Euratom di cui all'articolo 134 del trattato Euratom;

b) da gruppi consultivi indipendenti di esperti di alto livello istituiti dalla Commissione;

c) dalle strutture di dialogo istituite nell'ambito di accordi internazionali in materia di scienza e tecnologia;

d) da attività di pianificazione;

e) da consultazioni pubbliche mirate (anche con le autorità o i soggetti interessati a livello regionale e nazionale, ove appropriato); e

f) da processi trasparenti e interattivi che garantiscono il sostegno alla ricerca e all'innovazione responsabili.

2. Si tiene inoltre pienamente conto dei programmi di ricerca e innovazione stilati, tra gli altri, dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l'innovazione.

CAPO II

Ambiti di azione specifici

Articolo 15

Piccole e medie imprese

Un'attenzione particolare è rivolta a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale al programma 2019-2020 nonché un'adeguata ripercussione sugli stessi dell'innovazione generata dal programma. Sono svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.

Articolo 16

Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, specifiche attività del programma 2019-2020 possono essere attuate mediante:

a) imprese comuni istituite sulla base del capo 5 del trattato Euratom;

b) partenariati pubblico-pubblico sulla base del regime di finanziamento «azioni di cofinanziamento del programma»;

c) partenariati pubblico-privato contrattuali di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 17

Cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. I soggetti stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammessi a partecipare alle azioni indirette del programma 2019-2020 alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013. L'articolo 7 del presente regolamento dispone le eccezioni a tale principio generale. Il programma 2019-2020 promuove la cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali al fine di:

a) rafforzare l'eccellenza e l'attrattiva dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, nonché la sua competitività economica e industriale;

b) affrontare efficacemente le sfide sociali comuni;

c) sostenere gli obiettivi strategici esterni e di sviluppo dell'Unione a complemento dei programmi esterni e di sviluppo e ricercare sinergie con altre politiche dell'Unione.

2. Sono attuate azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, sulla base di un approccio strategico, nonché degli interessi comuni, delle priorità e dei vantaggi reciproci, tenendo conto delle capacità scientifiche e tecnologiche di tali paesi e delle opportunità di mercato, come pure dell'impatto previsto.

È opportuno incoraggiare l'accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Per ottenere il massimo impatto, sono promossi il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati. Il carattere della cooperazione può variare a seconda dei paesi partner specifici.

Le priorità di cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell'Unione, delle opportunità di cooperazione con paesi terzi e del trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 18

Informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione

1. Nell'esecuzione del programma 2019-2020, le attività di comunicazione e di diffusione sono considerate parte integrante delle azioni sostenute dal programma 2019-2020.

2. Le attività di comunicazione di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a) iniziative volte a incrementare la conoscenza dei finanziamenti nell'ambito del programma 2019-2020 e ad agevolare l'accesso agli stessi, in particolare per le regioni o i tipi di partecipanti relativamente sottorappresentati;

b) assistenza mirata ai progetti e ai consorzi per fornire loro l'accesso alle competenze necessarie per ottimizzare la comunicazione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati;

c) iniziative volte a stimolare il dialogo e il dibattito con il pubblico su temi scientifici, tecnologici e connessi all'innovazione, avvalendosi anche dei media sociali e di altre tecnologie e metodologie innovative;

d) la comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, purché connesse agli scopi del presente regolamento, in particolare, la Commissione fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri.

3. Nel rispetto del trattato Euratom e della pertinente normativa dell'Unione, le attività di diffusione di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a) azioni che riuniscono i risultati provenienti da una serie di progetti, compresi quelli che possono essere finanziati da altre fonti, al fine di fornire banche dati di agile consultazione e relazioni di sintesi sui principali risultati;

b) la diffusione dei risultati indirizzata ai responsabili politici, compresi gli organismi di normazione, per promuovere l'impiego di risultati significativi sotto il profilo delle politiche da parte degli organismi appropriati a livello internazionale, unionale, nazionale e regionale.

CAPO III

Controllo

Articolo 19

Controllo e audit

1. Il sistema di controllo istituito per l'esecuzione del presente regolamento è concepito per fornire un'assicurazione ragionevole dell'effettiva adeguatezza della gestione dei rischi relativi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati.

2. Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 garantisce un equilibrio appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e di altri costi dei controlli a tutti i livelli, in particolare per i partecipanti, al fine di conseguire gli obiettivi del programma 2019-2020 e di attrarre i migliori ricercatori e le imprese più innovative.

3. Nell'ambito del sistema di controllo di cui al paragrafo 1, la strategia di audit delle spese delle azioni indirette del programma 2019-2020 si basa sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute in tutta la sfera di attuazione del programma 2019-2020. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese.

Gli audit delle spese delle azioni indirette nell'ambito del programma 2019-2020 sono eseguiti in modo coerente nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, onde minimizzarne l'onere per i partecipanti.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di controllo, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli audit della Commissione possono essere svolti fino a due anni dopo l'effettuazione dell'ultimo pagamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ([2]), per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto finanziato nell'ambito del programma 2019-2020.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini, secondo le rispettive competenze.

CAPO IV

Controllo e valutazione

Articolo 21

Controllo

1. La Commissione controlla con periodicità annuale l'attuazione del programma 2019-2020, compresi i progressi e le realizzazioni. La Commissione fornisce al comitato di cui all'articolo 12 informazioni al riguardo.

2. La Commissione riferisce e pubblica i risultati del controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Valutazione

1. Le valutazioni sono effettuate con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esegue, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati sulla base di una procedura trasparente, una valutazione ex post del programma 2019-2020. Tale valutazione riguarda le motivazioni, l'attuazione e i risultati, nonché gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità delle misure, e sarà presa in considerazione ai fini di una decisione sull'eventuale rinnovo, modifica o sospensione di misure successive.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni dirette e indirette del programma 2019-2020 formano oggetto di valutazioni separate.

3. Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno per oggetto i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, tenendo conto dei pertinenti indicatori di prestazione definiti nell'allegato II.

([1]) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

([2]) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

4. Se del caso e qualora siano disponibili, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il controllo e la valutazione delle misure interessate.

5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2019.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le attività o azioni che beneficiano del sostegno finanziario della Comunità nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 continuano a essere disciplinate dalle norme applicabili a tali attività o azioni fino alla loro soppressione, al loro completamento o alla loro chiusura. Se necessario, eventuali compiti rimanenti del comitato istituito a norma del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 sono eseguiti dal comitato di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

3. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ad assicurare la transizione tra il programma 2019-2020 e le misure adottate a norma del regolamento (Euratom) n. 1314/2013.

4. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento finanziario, i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario istituito a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 e derivanti dal mancato utilizzo dei fondi messi a disposizione a norma del presente regolamento o del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 sono assegnati al programma 2019-2020.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

ALLEGATO I

ATTIVITÀ

Motivazioni del programma 2019-2020 – preparare il terreno per il 2020

Realizzando gli obiettivi stabiliti all'articolo 3, il programma 2019-2020 rafforzerà i risultati ottenuti in relazione alle tre priorità del programma quadro «Orizzonte 2020»: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società.

L'energia nucleare costituisce uno degli argomenti che alimentano il dibattito su come affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia. Nel più ampio contesto della scelta del mix energetico sostenibile per il futuro, con le sue attività di ricerca il programma 2019-2020 contribuirà altresì al dibattito sui vantaggi e sui limiti dell'energia da fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio. Grazie al continuo miglioramento della sicurezza, le tecnologie nucleari più avanzate potrebbero offrire altresì la prospettiva di un significativo miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo delle risorse, nonché di una produzione di rifiuti inferiore rispetto a quella delle installazioni odierne. La massima attenzione possibile sarà riservata agli aspetti della sicurezza nucleare.

Il programma 2019-2020 rafforzerà il quadro della ricerca e dell'innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando sovrapposizioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici. Il coordinamento non impedirà tuttavia agli Stati membri di adottare programmi che rispondano alle esigenze nazionali.

La strategia di sviluppare la fusione quale alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a zero emissioni di carbonio seguirà una tabella di marcia le cui tappe porteranno all'obiettivo di produrre energia elettrica entro il 2050. Per attuare tale strategia, i lavori collegati alla fusione nell'Unione, compresi gli aspetti della governance, del finanziamento e della gestione, dovranno essere ristrutturati per garantire il passaggio delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e operazione di futuri impianti, quali ITER, DEMO e a ulteriori iniziative. Ciò richiederà una stretta cooperazione fra l'intera comunità degli operatori del settore della fusione dell'Unione, la Commissione e le agenzie di finanziamento nazionali.

Per mantenere le competenze dell'Unione necessarie per raggiungere tali obiettivi, il programma 2019-2020 deve rafforzare ulteriormente la propria attività di formazione istituendo meccanismi di formazione di interesse paneuropeo che produrranno programmi specifici. Ciò permetterà di continuare a promuovere lo Spazio europeo della ricerca e l'ulteriore integrazione di nuovi Stati membri e di paesi associati.

Attività necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma

Azioni indirette

Per garantire che le azioni indirette del programma 2019-2020 potenzino in modo reciproco le attività di ricerca degli Stati membri e del settore privato, le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite sulla base di appropriati input delle autorità pubbliche nazionali e dei portatori d'interessi nel campo della ricerca nucleare raggruppati in organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche e i forum tecnici per i sistemi nucleari e la sicurezza, la gestione dei rifiuti finali e la radioprotezione/rischi a basse dosi e la ricerca sulla fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori d'interessi del settore nucleare.

a) Sostegno alla sicurezza dei sistemi nucleari (sfide della società, eccellenza scientifica, leadership industriale)

   In sintonia con l'obiettivo generale, il sostegno per attività congiunte della ricerca relative al funzionamento e alla disattivazione sicuri delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) operanti nell'Unione o, nella misura necessaria per mantenere vaste competenze nel settore della sicurezza nucleare nell'Unione, dei tipi di reattori che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti della sicurezza (safety), compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la separazione e la trasmutazione.

b) Contributo allo sviluppo di soluzioni sicure e a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale e la separazione e la trasmutazione (eccellenza scientifica; sfide della società)

   Attività di ricerca congiunte e/o coordinate sui rimanenti aspetti essenziali dello smaltimento geologico del combustibile *esaurito* e dei rifiuti radioattivi a lunga vita, con l'eventuale dimostrazione di tecnologie e sicurezza. Tali attività devono promuovere lo sviluppo di una visione comune all'interno dell'Unione sulle principali questioni relative alla gestione dei rifiuti, dallo scarico del combustibile allo smaltimento.

   Attività di ricerca relative alla gestione di altri flussi di rifiuti radioattivi per i quali non esistono attualmente processi industriali maturi.

c) Sostegno allo sviluppo e alla sostenibilità delle conoscenze specialistiche e dell'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione europea (eccellenza scientifica)

Promozione di attività congiunte di formazione e mobilità fra centri di ricerca e le imprese e fra diversi Stati membri e paesi associati e sostegno al mantenimento di competenze nucleari pluridisciplinari per garantire la disponibilità nel lungo termine di ricercatori, ingegneri e altri operatori dotati delle qualifiche necessarie nel settore nucleare dell'Unione.

d) Sostegno alla radioprotezione e allo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti di radioisotopi (eccellenza scientifica; sfide della società)

Attività di ricerca congiunte e/o coordinate, in particolare quelle relative ai rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale e alla gestione delle emergenze a seguito di incidenti che implicano radiazioni, nonché alla radioecologia, in modo da creare una base scientifica e tecnologica paneuropea per un sistema di protezione solido, equo e socialmente accettabile.

Attività di ricerca sulle applicazioni mediche che utilizzano radiazioni ionizzanti e trattamento degli aspetti relativi alla sicurezza operativa della radioprotezione e relativa utilizzazione.

e) Progressi nella dimostrazione della fattibilità della fusione quale fonte di energia avvalendosi degli impianti di fusione esistenti e futuri (leadership industriale; sfide della società)

Sostegno ad attività comuni di ricerca condotte da membri di EUROfusion e da entità di cui alla lettera i), per garantire il rapido avvio del pieno ed efficace funzionamento di ITER, compreso l'uso degli impianti pertinenti (fra cui JET, il toroide europeo comune), della modellizzazione integrata mediante, tra l'altro, computer ad alte prestazioni e di attività di formazione per preparare la prossima generazione di ricercatori e ingegneri.

f) Preparazione delle basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione (leadership industriale; sfide della società)

Sostegno ad attività congiunte svolte da membri di EUROfusion e da entità di cui alla lettera i) per sviluppare e qualificare materiali destinati a una centrale elettrica di dimostrazione che richiede, fra l'altro, lavori propedeutici per un impianto adatto di prova dei materiali e negoziati volti alla partecipazione dell'Unione a un quadro internazionale appropriato per tale impianto. Ai fini di tale sviluppo e di tali qualificazioni occorre fare ricorso a tutti i possibili livelli di capacità sperimentali, computazionali e teoriche disponibili.

Sostegno ad attività congiunte di ricerca condotte da membri dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione o da entità di cui alla lettera i) per affrontare questioni relative al funzionamento dei reattori e sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie pertinenti per una centrale elettrica di fusione di dimostrazione. Tali attività comprenderanno la preparazione di una centrale elettrica di dimostrazione completa, i progetti preliminari e l'esplorazione del potenziale degli stellarator quale tecnologia per le centrali elettriche.

g) Promozione dell'innovazione e della competitività dell'industria (leadership industriale)

Attuare o sostenere la gestione delle conoscenze e il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal programma 2019-2020 alle industrie che ne sfruttano tutti gli aspetti innovativi.

Promuovere l'innovazione mediante, fra l'altro, il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, una banca dati per la gestione e la diffusione delle conoscenze e la promozione di temi tecnologici nei programmi di istruzione.

A lungo termine, il programma 2019-2020 deve sostenere la preparazione e lo sviluppo di un settore industriale competitivo della fusione nucleare che agevoli ove opportuno la partecipazione del settore privato e delle PMI, in particolare attraverso l'attuazione di una tabella di marcia tecnologica per la realizzazione di una centrale elettrica a fusione, con la partecipazione attiva dell'industria nella progettazione e nei progetti di sviluppo.

h) Garanzia della disponibilità e dell'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea (eccellenza scientifica)

Attività a sostegno della costruzione, della ristrutturazione, dell'uso e del mantenimento della disponibilità di infrastrutture di ricerca essenziali nell'ambito del programma 2019-2020, nonché dell'accesso appropriato a tali infrastrutture e della cooperazione fra le stesse.

i) Programma europeo di fusione

Programma congiunto di attività per l'attuazione della tabella di marcia verso l'obiettivo di produrre elettricità entro il 2050, cofinanziate tramite una sovvenzione EUROfusion (azione di cofinanziamento del programma) concessa a norma del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 ai soggetti giuridici istituiti o designati dagli Stati membri e dai

paesi terzi associati con il programma 2019-2020. La sovvenzione EUROfusion può continuare a essere finanziata nell'ambito del programma 2019-2020. Il programma congiunto potrà includere risorse in natura della Comunità, quali lo sfruttamento scientifico e tecnico dell'installazione JET, a norma dell'articolo 10 del trattato Euratom, o il distacco di personale della Commissione.

Azioni dirette del JRC

Le priorità delle azioni dirette devono essere definite previa consultazione delle pertinenti direzioni generali della Commissione e del consiglio d'amministrazione del JRC.

Le attività nucleari del JRC devono mirare a sostenere l'attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom ([1]) e 2011/70/Euratom ([2]), così come le conclusioni del Consiglio che danno priorità a standard più rigorosi per la sicurezza nucleare nell'Unione e nel mondo.

Il JRC deve contribuire, in particolare, alla ricerca in materia di sicurezza nucleare per l'uso sicuro e pacifico dell'energia nucleare e altre applicazioni non di fissione. Il JRC fornirà una base scientifica per le pertinenti politiche dell'Unione e, ove necessario, reagirà nei limiti della sua missione e della sua competenza a eventi, guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno sinergie con pertinenti iniziative trasversali, ove appropriato, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie e di evitare sovrapposizioni nel settore della ricerca e dello sviluppo nucleare nell'Unione. Le attività del JRC in tali settori saranno svolte tenendo conto delle pertinenti iniziative a livello di regioni, di Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di realizzare lo Spazio europeo della ricerca.

a) Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze,

   Il JRC contribuirà allo sviluppo di strumenti e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per gli impianti nucleari e i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l'Europa. Tali strumenti e metodi comprendono:

   1) la modellizzazione e le metodologie di analisi degli incidenti gravi, ai fini della valutazione dei margini di sicurezza operativa degli impianti nucleari; il sostegno all'adozione di un approccio comune europeo alla valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l'investigazione e la diffusione degli insegnamenti tratti dall'esperienza operativa. Il JRC proseguirà ulteriormente la propria «*European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback*» (ufficio europeo per lo scambio di esperienze operative sulle centrali nucleari) per concentrare le proprie attività sulle sfide alla sicurezza nucleare del dopo Fukushima, ricorrendo alle competenze degli Stati membri in questo settore;

   2) la riduzione al minimo delle incertezze scientifiche nella predizione del comportamento a lungo termine dei rifiuti nucleari e della dispersione di radionuclidi nell'ambiente, e aspetti essenziali della ricerca sulla disattivazione degli impianti nucleari;

   3) scambi con i pertinenti portatori d'interessi ai fini del potenziamento della capacità dell'Unione di rispondere a guasti e incidenti nucleari mediante la ricerca sui sistemi di allarme e i modelli di dispersione radiologica nell'atmosfera e mobilitando risorse e competenze per l'analisi e la modellazione di incidenti nucleari.

b) Migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, e la scienza forense in campo nucleare,

   Il settore della non proliferazione deve ricevere la massima attenzione. Il JRC:

   1) perfezionerà le metodologie e i metodi e le tecnologie di rilevamento/verifica a sostegno delle salvaguardie comunitarie e per rafforzare le salvaguardie internazionali;

   2) svilupperà e applicherà metodi e tecnologie perfezionati per prevenire e rilevare gli incidenti nucleari e radioattivi e rispondervi, compresa la qualificazione della tecnologia di rilevamento e lo sviluppo di metodi e tecniche di scienza forense in campo nucleare per lottare contro il traffico illecito, in sinergia con il quadro globale CBRN (armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari);

([1]) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
([2]) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

3) sosterrà l'applicazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e le relative strategie dell'Unione attraverso analisi, studi e follow-up dell'evoluzione tecnica dei regimi di controllo all'esportazione per dare supporto ai competenti servizi della Commissione e dell'Unione.

c) Aumento dell'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione

Il JRC svilupperà ulteriormente la base scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Sarà data priorità alla ricerca sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinidi e sui materiali strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell'Unione, il JRC fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure, compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti di valutazione. Il JRC sosterrà l'ulteriore sviluppo delle applicazioni mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sui raggi alfa.

d) Promozione della gestione delle conoscenze, dell'istruzione e della formazione

Il JRC deve mantenersi aggiornato sui nuovi sviluppi della scienza e della strumentazione e della normativa in materia di sicurezza e ambiente. A tal fine, deve essere attuato un piano di investimenti evolutivo per le infrastrutture scientifiche.

Per mantenere l'Unione all'avanguardia della sicurezza nucleare, il JRC deve sviluppare strumenti di gestione delle conoscenze, monitorare gli sviluppi nel settore delle risorse umane nell'Unione attraverso il proprio osservatorio sulle risorse umane per il nucleare e impartire programmi specifici di formazione e istruzione che coprano anche gli aspetti della disattivazione.

e) Sostegno della politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare

Il JRC deve rafforzare le proprie conoscenze specialistiche e la propria eccellenza per fornire dati scientifici e tecnici indipendenti che possono essere necessari per corroborare la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

Quale agente esecutivo Euratom per il Forum internazionale Generazione IV (GIF), il JRC continuerà a coordinare il contributo della Comunità al GIF. Il JRC perseguirà e svilupperà ulteriormente la cooperazione internazionale della ricerca con i principali paesi partner e le organizzazioni internazionali, come l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), onde promuovere le politiche dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

Attività trasversali nell'ambito del programma 2019-2020

Al fine di conseguire i propri obiettivi generali, il programma 2019-2020 sosterrà attività complementari (dirette e indirette, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta) che garantiscano sinergie tra le attività di ricerca volte alla risoluzione di sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati nucleari di riferimento, modellizzazione e simulazione, manipolazione a distanza, gestione dei rifiuti, radioprotezione).

Attività trasversali e interfacce con il programma quadro «Orizzonte 2020»

Per raggiungere gli obiettivi del programma 2019-2020, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma quadro «Orizzonte 2020».

Il programma 2019-2020 potrà contribuire alla *Debt Facility* (meccanismo per la concessione di crediti) e alla *Equity Facility* (meccanismo per l'acquisizione di capitale) sviluppate nell'ambito del programma quadro «Orizzonte 2020», che saranno estese per coprire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

Deve proseguire la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione nel settore nucleare, basata su obiettivi condivisi e sulla fiducia reciproca, in modo da recare vantaggi chiari e significativi all'Unione e ai paesi vicini. Quale contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, la Comunità cercherà di rafforzare le competenze scientifiche e tecniche dell'Unione mediante accordi internazionali di cooperazione e di promuovere l'accesso dell'industria nucleare dell'Unione nei nuovi mercati emergenti.

Le attività di cooperazione internazionale saranno promosse mediante quadri multilaterali (quali AIEA, OCSE, ITER e GIF) e nell'ambito della cooperazione bilaterale esistente o di nuova istituzione con paesi che possiedono forti basi di R&S e di capacità industriale e impianti di ricerca in funzionamento, in costruzione o in progetto.

ALLEGATO II

INDICATORI DI PRESTAZIONE

Il presente allegato espone, per ciascun obiettivo specifico del programma 2019-2020, una serie di indicatori chiave di prestazioni per valutare i risultati e l'incidenza, passibili di perfezionamento nel corso dell'attuazione del programma 2019-2020.

1. Indicatori per le azioni indirette

   a) Sostegno alla sicurezza dei sistemi nucleari

      — Numero di progetti (ricerca congiunta e/o azioni coordinate) che porteranno probabilmente a un miglioramento dimostrabile delle pratiche di sicurezza nucleare in Europa.

   b) Contributo allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico definitivo, la separazione e la trasmutazione

      — Numero di progetti che contribuiscono allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali.

   c) Sostegno allo sviluppo e alla sostenibilità delle conoscenze specialistiche e all'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione

      — Formazione attraverso la ricerca - il numero di studenti di dottorato e ricercatori post-dottorato sostenuti tramite progetti di fissione di Euratom.

      — Numero di borsisti e tirocinanti nel programma di fusione Euratom.

   d) Sostegno alla radioprotezione e allo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti di radioisotopi

      — Numero di progetti che possono avere un impatto tangibile sulle pratiche di regolamentazione in materia di radioprotezione e sullo sviluppo di applicazioni mediche che utilizzano radiazioni.

   e) Progressi nella dimostrazione della fattibilità della fusione quale fonte di energia avvalendosi degli impianti di fusione esistenti e futuri

      — Numero di articoli pubblicati su riviste a vasta diffusione sottoposti a un esame *inter pares*.

   f) Preparazione delle basi per future centrali elettriche di fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione

      — Percentuale di traguardi delle tappe della fusione stabiliti per il periodo 2014-2020 e raggiunti dal programma 2019-2020.

   g) Promozione dell'innovazione e della competitività industriale

      — Numero di spin-off dalla ricerca di fusione svolta nell'ambito del programma 2019-2020.

      — Domande di brevetto generate e brevetti rilasciati sulla base di attività di ricerca sostenute dal programma 2019-2020.

   h) Garanzia della disponibilità e dell'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea

      — Numero di ricercatori che hanno accesso alle infrastrutture di ricerca grazie al sostegno del programma 2019-2020.

2. Indicatori per le azioni dirette

   a) Indicatore di incidenza per il sostegno del JRC all'azione politica

      — Numero di casi in cui il sostegno tecnico e scientifico del JRC all'azione politica ha avuto incidenze specifiche tangibili sulle politiche dell'Unione.

   b) Indicatore della produttività scientifica del JRC

      — Numero di pubblicazioni accademiche autorevoli.

Gli indicatori di cui alle lettere a) e b) possono essere rappresentati in funzione dei seguenti obiettivi comunitari per le azioni dirette:

— migliorare la sicurezza (*safety*) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico definitivo nonché la separazione e la trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;

— migliorare la sicurezza (*security*) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare,

— aumento dell'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;

— promozione della gestione delle conoscenze, dell'istruzione e della formazione;

— sostegno alla politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1564 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4) Il preparato di dolomite-magnesite, appartenente alla categoria «additivi tecnologici», è stato autorizzato in precedenza per dieci anni come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione ([2]).

(5) Nei pareri del 17 aprile 2018 ([3]) e del 25 gennaio 2017 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di dolomite-magnesite non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che esso è efficace come antiagglomerante. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del preparato di dolomite-magnesite dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzato come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi (GU L 303 del 10.11.2016, pag. 7).
([3]) *EFSA Journal* 2018;16(5):5272.
([4]) *EFSA Journal* 2017;15(2):4711.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Additivi tecnologici: antiagglomeranti								
1g598	Dolomite-magnesite	*Composizione dell'additivo* Preparato di una miscela naturale di: dolomite e magnesite ≥ 40 % (con un tenore minimo di: carbonati 24 %). *Caratterizzazione della sostanza attiva* Dolomite N. CAS: 16389-88-1 $(CaMg)(CO_3)_2$ Magnesite N. CAS: 546-93-0 $MgCO_3$ Talco (silicati idrati di magnesio) N. CAS: 14807-96-6 $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$ Talco ≥ 35 % Clorite (alluminio-magnesio) N. CAS: 1318-59-8 $(Mg,Fe,Al)_6(Si, Al)_4O_{10}(OH)_8$ Ferro (strutturale) 6 % (media) Clorite ≥ 16 % Esente da quarzo e amianto	Tutte le specie e categorie ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso	—	5 000	20 000	1. L'etichettatura dell'additivo e delle premiscele che lo contengono reca la seguente indicazione: «L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)». 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	8 novembre 2028

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Metodo di analisi (1) Caratterizzazione dell'additivo per mangimi: — diffrazione dei raggi X (XRD) in combinazione con — spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS)						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1565 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) Nei pareri del 7 dicembre 2016 ([2]) e del 17 aprile 2018 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è considerato efficace per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori. L'Autorità ha ritenuto che tali conclusioni possano essere estese alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai tacchini allevati per la riproduzione nonché, per estrapolazione, alle specie avicole minori da ingrasso o allevate per la riproduzione o allevate per la produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2017;15(1):4677.
([3]) *EFSA Journal* 2018;16(5):5270.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a29	Elanco GmbH	Endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78	*Composizione dell'additivo* Preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) con un'attività minima di: — $1,6 \times 10^8$ U [1]/g in forma solida; — $5,9 \times 10^8$ U/g in forma liquida. *Caratterizzazione della sostanza attiva* Endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) *Metodi di analisi* [2] Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: metodi colorimetrici basati sull'idrolisi enzimatica e sulla reazione degli zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) con l'acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS).	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole	—	32 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della cute e dell'apparato respiratorio. 3. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.	8 novembre 2028
				Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione		48 000 U			
				Suinetti svezzati		48 000 U			
				Suini da ingrasso Specie suine minori da ingrasso		32 000 U			

[1] 1 U è la quantità di enzima che libera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) al minuto da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) a pH 7,0 e a 40 °C.
[2] Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1566 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell'autorizzazione Andrès Pintaluba SA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]).

(2) In conformità alla direttiva 70/524/CEE, il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) è stato autorizzato per un periodo illimitato dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione ([3]) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. Tale preparato è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate). Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nei pareri dell'8 ottobre 2013 ([4]), del 16 maggio 2017 ([5]) e del 17 aprile 2018 ([6]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'uso di tale preparato può migliorare il peso corporeo definitivo e il rapporto mangime/peso nei suinetti svezzati e che tale conclusione può essere estesa per estrapolazione alle specie suine minori (svezzate). L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rilascio dell'autorizzazione del preparato, il regolamento (CE) n. 1453/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
([3]) Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).
([4]) *The EFSA Journal 2013*; 11 (10): 3430.
([5]) *The EFSA Journal 2017*; 15 (6): 4856.
([6]) *The EFSA Journal 2018*; 1 (5): 5271.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1453/2004, è soppressa la voce E 1612 relativa al preparato di endo-1,3 (4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi e di alfa-amilasi.

Articolo 3

Misure transitorie

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'8 maggio 2019 in conformità delle norme applicabili prima dell'8 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a1612i	Andrés Pintaluba SA.	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi CE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 ALFA-amilasi EC 3.2.1.1	*Composizione dell'additivo* Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) aventi rispettivamente un'attività minima di: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi 900 U ([1])/g; — endo-1,4-beta-xilanasi 1 000 U ([2])/g; — alfa-amilase 3 000 U ([3])/g Forma solida *Caratterizzazione della sostanza attiva* Endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) *Metodi di analisi* ([4]) Determinazione nell'additivo per mangimi di: — endo-1,3(4)-beta glucanasi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della glucanasi su un substrato di beta-glucano di orzo in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS), a pH 4,0 e a 30 °C; — endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della xilanasi su un substrato di arabinoxilano di segale in presenza di DNS, a pH 4,0 e a 30 °C;	Suinetti svezzati Specie suine minori (svezzate)		endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 450 U beta-xilanasi: 500 U alfa-amilasi: 1 500 U		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio. 3. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.	8 novembre 2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			— alfa-amilasi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica dell'amilasi su un substrato di amido di frumento in presenza di DNS, a pH 5,0 e a 30 °C. Determinazione delle sostanze attive nelle premiscele e negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico per la misurazione dei frammenti solubili depolimerizzati rilasciati dall'azione della glucanasi sull'azo-glucano di orzo; — metodo colorimetrico per la misurazione dei frammenti solubili depolimerizzati rilasciati dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sull'azo-xilano; — metodo colorimetrico per la misurazione dei frammenti solubili depolimerizzati rilasciati dall'azione dell'amilasi sul p-nitrofenil-maltoeptaoside.					

(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, a pH 4,0 e a 30 °C.
(2) 1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dall'arabinoxilano di segale, a pH 4,0 e a 30 °C.
(3) 1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dall'amido di frumento, a pH 5,0 e a 30 °C.
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1567 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione ([2]) autorizza come aromi determinati additivi per mangimi tra cui glicina, L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato.

(2) È stato rilevato un errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249, alla voce relativa alla glicina, in cui nella colonna «Altre disposizioni» si precisa che l'etichetta di questo additivo reca l'indicazione che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie e categorie è pari a 25 g/kg. Conformemente al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ([3]) rilasciato per l'autorizzazione di tale additivo per mangimi, l'importo corretto è 25 mg/kg.

(3) Sono stati rilevati errori nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249, alle voci relative alla L-cisteina e alla L-cisteina cloridrato monoidrato, per quanto riguarda il processo di fabbricazione della sostanza attiva. In particolare nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi» è indicato che la sostanza attiva è prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica. In questa parte si è omesso di indicare che l'idrolisi proteica è effettuata con proteine animali o vegetali, quindi non è consentito l'uso di capelli che potrebbero costituire la fonte per l'idrolisi finalizzata alla produzione di questo specifico additivo.

(4) Le disposizioni erronee sono state motivo di confusione per gli operatori del settore dei mangimi per quanto riguarda le effettive disposizioni che disciplinano l'immissione sul mercato degli additivi in questione. Questa situazione ha creato incertezza giuridica in merito al quadro normativo applicabile. I suddetti errori hanno pertanto comportato alcune turbative del mercato dovute ad incertezze in merito all'autorizzazione di immissione sul mercato e di utilizzo di glicina, L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato. La rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 dovrebbe pertanto applicarsi con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione, al fine di ristabilire la certezza giuridica sullo status normativo degli additivi oggetto di errori, evitare conseguenze pregiudizievoli per gli operatori interessati e riportare quindi stabilità sul mercato.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 134).

([3]) The EFSA Journal 2014; 12(5): 3670.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 è così rettificato:

1) alla voce relativa alla sostanza 2b17034 «glicina», la colonna «Altre disposizioni» è così rettificata:

   a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

      — 20 g/kg per gatti e cani,

      — 25 mg/kg per altre specie e categorie."»;

   b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera:

      — 20 g/kg per gatti e cani,

      — 25 mg/kg per altre specie e categorie.»;

2) alla voce relativa alla sostanza 2b17033 «L-cisteina», nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», il testo «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica» è sostituito da «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali»;

3) alla voce relativa alla sostanza 2b920 «L-cisteina cloridrato monoidrato», nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», il testo «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica» è sostituito da «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1568 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da *Komagataella phaffii* (DSM 32159) come additivo per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da *Komagataella phaffii* (DSM 32159). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da *Komagataella phaffii* (DSM 32159) come additivo per mangimi destinati ai suini e al pollame, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4) Nel parere del 17 aprile 2018 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di fumonisina esterasi prodotta da *Komagataella phaffii* (DSM 32159) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che tale preparato ha la capacità di degradare le fumonisine nei mangimi. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di fumonisina esterasi prodotta da *Komagataella phaffii* (DSM 32159) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine», è autorizzato come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal 2018*; 16(5):5269.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Additivi tecnologici: sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: fumonisine									
1m03i	—	Fumonisina esterasi CE 3.1.1.87	*Composizione dell'additivo* Preparato di fumonisina esterasi prodotto da *Komagataella phaffii* (DSM 32159) con un tenore minimo di 3 000 U/g (1) *Caratterizzazione della sostanza attiva* Preparato di fumonisina esterasi prodotto da *Komagataella phaffii* (DSM 32159) *Metodo di analisi* (2) Per la determinazione dell'attività della fumonisina esterasi: cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a una spettrometria di massa tandem. Metodo (HPLC-MS/MS) basato sulla quantificazione dell'acido tricarballilico liberato dall'azione dell'enzima sulla fumonisina B1 a pH 8,0 e a 30 °C.	Tutti i suini Tutte le specie di pollame	—	10		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di mangime completo. 3. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (3). 4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.	8 novembre 2028

(1) 1 U è l'attività enzimatica che libera 1 µmol di acido tricarballilico al minuto da 100 µM di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0 con 0,1 mg/ml di seroalbumina bovina a 30 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(3) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1569 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione ([2]).

(3) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare il tenore minimo dell'additivo per le galline ovaiole e i suini da ingrasso. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(4) Nel parere del 6 marzo 2018 ([3]) l'Autorità ha concluso che la riduzione del tenore minimo da 24 000 BXU a 12 000 BXU per le galline ovaiole e da 24 000 BXU a 20 000 BXU per i suini da ingrasso non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che le nuove dosi proposte sono efficaci per le specie bersaglio.

(5) La valutazione delle nuove dosi proposte dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 27).
([3]) *EFSA Journal 2018*; 16(3):5216 and *EFSA Journal 2018*; 16(3):5217.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a8	Roal Oy	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	*Composizione dell'additivo* Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) con un'attività minima di: in forma solida: 4×10^6 BXU (1)/g in forma liquida: 4×10^5 BXU/g *Caratterizzazione della sostanza attiva* Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 114044) *Metodo di analisi* (2) Nell'additivo e nella premiscela: prova degli zuccheri riduttori per l'endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti, con pH 5,3 e a 50 °C. Nei mangimi: metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'enzima a partire da un substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.	Specie avicole minori, escluse le specie ovaiole	—	8 000 BXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.	24 novembre 2021
				Galline ovaiole		12 000 BXU			
				Specie avicole minori ovaiole		24 000 BXU			
				Suini da ingrasso		20 000 BXU			

(1) 1 BXU è la quantità di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al secondo dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1570 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»),

visto il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ([2]) («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

(1) Il 28 maggio 2013 la Commissione ha istituito, con il regolamento (UE) n. 490/2013, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento provvisorio») ([3]).

(2) Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento definitivo») ([4]).

(3) Il 15 settembre 2016 il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha pronunciato sentenze nelle cause T-80/14, da T-111/14 a T-121/14 ([5]) e T-139/14 ([6]) («le sentenze») annullando gli articoli 1 e 2 del regolamento definitivo nella misura in cui essi si applicano ai ricorrenti in tali cause («i produttori esportatori interessati») ([7]).

(4) Inizialmente il Consiglio dell'Unione europea aveva impugnato le sentenze. Tuttavia, a seguito della decisione del Consiglio di ritirare le impugnazioni, le cause sono state cancellate dal ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea il 2 e il 5 marzo 2018 ([8]). Le sentenze sono pertanto divenute definitive e vincolanti a partire dalla data della loro pronuncia.

(5) Secondo il Tribunale le istituzioni non avevano sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico la sussistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel in Argentina e in Indonesia imputabile al sistema di tasse all'esportazione differenziate, che applicava aliquote differenziate per le tasse sulle materie prime e sul biodiesel. Secondo quanto deciso dal Tribunale, le istituzioni non avrebbero dovuto ritenere che i prezzi delle materie prime non fossero adeguatamente riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini e indonesiani esaminati e non avrebbero dovuto escludere tali documenti nel costruire il valore normale del biodiesel prodotto in Argentina e Indonesia.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.
([3]) GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6.
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio del 19 novembre 2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).
([5]) Sentenze del 15 settembre 2016 nella causa T-80/14 PT Musim Mas/Consiglio, nella causa T-111/14 Unitec Bio SA/Consiglio dell'Unione europea, nelle cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14 Molinos Río de la Plata SA e a./Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-117/14, Cargill SACI/Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-118/14, LDC Argentina SA/Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio dell'Unione europea (GU C 402 del 31.10.2016, pag. 28).
([6]) Causa T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio dell'Unione europea (GU C 392 del 24.10.2016, pag. 26).
([7]) Produttori esportatori argentini Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA) e produttori esportatori indonesiani PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).
([8]) Ordinanze del presidente della Corte del 15 febbraio 2018 nelle cause riunite C-602/16 P e da C-607/16 P a C-609/16 P, e del 16 febbraio 2018 nelle cause da C-603/16 P a C-606/16 P.

(6) Il 26 ottobre 2016 l'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) ha adottato la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello («le relazioni sull'Argentina») ([1]), nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (DS473).

(7) In data 28 febbraio 2018 il DSB ha adottato inoltre la relazione del panel nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Indonesia» (DS480) («la relazione sull'Indonesia») ([2]). Né l'Indonesia né l'UE hanno presentato ricorso contro tale relazione.

(8) Nelle relazioni sull'Argentina e sull'Indonesia («le relazioni») si è rilevato tra l'altro che l'UE ha agito in modo non conforme con:

— l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'accordo antidumping dell'OMC («AAD»), in quanto il costo di produzione del prodotto in esame non era stato calcolato sulla base dei documenti contabili tenuti dai produttori;

— l'articolo 2, paragrafo 2, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del GATT 1994, in quanto ai fini della costruzione del valore normale del biodiesel non era stato utilizzato il costo di produzione in Argentina e in Indonesia;

— l'articolo 9, paragrafo 3, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in quanto erano stati istituiti dazi antidumping superiori rispetto al margine di dumping che avrebbe dovuto essere stabilito a norma dell'articolo 2 dell'AAD e dell'articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994.

(9) Nella relazione sull'Indonesia il panel ha rilevato inoltre che l'UE ha agito in modo non conforme con:

— l'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) e l'articolo 2, paragrafo 2 dell'AAD, in quanto non era stato determinato l'importo del profitto normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

— l'articolo 2, paragrafo 3, dell'AAD in quanto il prezzo all'esportazione del produttore esportatore indonesiano P.T. Musim Mas non era stato calcolato sulla base del prezzo a cui il biodiesel importato prodotto da P.T. Musim Mas era stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'UE;

— l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'AAD, in quanto non era stata stabilita l'esistenza di una notevole sottoquotazione dei prezzi con riferimento alle importazioni indonesiane.

(10) Il panel ha raccomandato al DSB di chiedere all'Unione europea di rendere conformi le sue misure all'AAD e al GATT 1994.

(11) A seguito delle relazioni sull'Argentina la Commissione aveva avviato un riesame ([3]) a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) («il riesame»). All'inizio del riesame la Commissione ha annunciato che riteneva opportuno esaminare le conseguenze delle conclusioni delle relazioni sull'Argentina anche in relazione alle misure istituite sul biodiesel originario dell'Indonesia, dato che le interpretazioni giuridiche contenute nelle relazioni sull'Argentina sembravano pertinenti anche ai fini dell'inchiesta riguardante l'Indonesia.

(12) Nel corso del riesame la Commissione ha tuttavia ricevuto dalle parti interessate osservazioni riguardanti in particolare l'applicabilità dell'interpretazione contenuta nelle relazioni sull'Argentina alle misure istituite sul biodiesel originario dell'Indonesia. La Commissione ha ritenuto che l'analisi delle osservazioni relative all'Indonesia richiedesse più tempo e ha deciso di non includere nel regolamento modificativo un esame per quanto riguarda l'Indonesia, preferendo invece mantenere aperto il riesame in relazione a quest'ultima.

(13) Il 18 settembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 recante modifica del regolamento definitivo («il regolamento modificativo») per quanto concerneva i produttori esportatori argentini ([5]).

([1]) OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 ottobre 2016, e OMC, relazione del panel, WT/DS473/R, 29 marzo 2016.
([2]) OMC, relazione del panel, WT/DS480/R, 25 gennaio 2018.
([3]) Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473) (GU C 476 del 20.12.2016, pag. 3).
([4]) Regolamento (UE) n. 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6).
([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).

(14) L'annullamento del dispositivo del regolamento definitivo da parte del Tribunale in relazione ai produttori esportatori interessati incide anche sulla validità del regolamento modificativo. Poiché ha modificato un regolamento il cui dispositivo nel frattempo era stato annullato, anche il regolamento modificativo è diventato nullo e non applicabile ai produttori esportatori interessati.

(15) Il 28 maggio 2018 è stato pubblicato un avviso ([1]) di riapertura dell'inchiesta originaria relativa alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia che ha portato all'adozione del regolamento definitivo («l'avviso»). Parallelamente era stato chiuso il riesame in corso per quanto riguarda l'Indonesia.

(16) Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Le istituzioni dell'Unione, nel dare esecuzione alle sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento definitivo che hanno determinato l'annullamento dello stesso in relazione ai produttori esportatori interessati ([2]).

(17) La Commissione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo delle sentenze, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. Rimangono valide le altre conclusioni raggiunte nel regolamento definitivo che non sono state impugnate entro i termini stabiliti, o che sono state impugnate ma respinte dalle sentenze del Tribunale, e che dunque non hanno condotto all'annullamento del regolamento definitivo ([3]).

(18) Al fine di adempiere i propri obblighi, la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e quindi di riesaminare la metodologia utilizzata per la costruzione del valore normale.

(19) L'avviso comprendeva nel proprio ambito la motivazione delle sentenze del Tribunale per i produttori esportatori interessati e la possibilità di estendere le conclusioni a tutti produttori esportatori di Argentina e Indonesia. Teneva altresì conto delle conclusioni dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC, riguardo sia all'Argentina sia all'Indonesia, al fine di allineare pienamente con gli accordi dell'OMC le misure ritenute non conformi, secondo l'articolo 19, paragrafo 1 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.

(20) Nell'avviso la Commissione ha invitato i produttori esportatori interessati e l'industria dell'Unione a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione entro i termini in esso stabiliti.

(21) Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro tali termini e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per un'audizione hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(22) Sono pervenute dichiarazioni dall'European Biodiesel Board («EBB»), da cinque produttori esportatori in Indonesia e dalle autorità indonesiane.

2. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE E DELLE CONCLUSIONI DELL'OMC

(23) La Commissione ha la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento definitivo che ne hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalle sentenze ([4]).

(24) Come indicato nell'avviso, la Commissione ha inoltre riesaminato le conclusioni definitive dell'inchiesta iniziale tenendo conto delle conclusioni dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC, riguardo sia all'Argentina sia all'Indonesia. La Commissione ha deciso di estendere le conclusioni a tutti i produttori esportatori di Argentina e Indonesia. Tale esame si è basato sulle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta iniziale e nel riesame e su quelle trasmesse dalle parti interessate dopo la pubblicazione dell'avviso.

(25) Un produttore esportatore indonesiano, Wilmar, ha sostenuto prima e dopo la divulgazione delle conclusioni che non vi fosse un fondamento giuridico per la riapertura dell'inchiesta nei propri riguardi, dal momento che il

([1]) Avviso concernente le sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016 nelle cause T80/14, da T-111/14 a T-121/14 e T-139/14 riguardanti il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nelle controversie DS473 e DS480 (controversie UE - misure antidumping sul biodiesel) (GU C 181 del 28.5.2018, pag. 5).

([2]) Causa C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio Racc. 2000 pag. I-8147.

([3]) Causa C-256/16, Deichmann SE, ECLI:EU:C:2018:187. punto 87.

([4]) Causa C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio Racc. 2000 pag. I-8147.

Tribunale aveva annullato il regolamento definitivo nella sua interezza per tale società. Tuttavia, l'articolo 266 del TFUE prevede che un'istituzione da cui emana l'atto annullato sia tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. L'UE è inoltre tenuta a rendere le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel dall'Indonesia conformi alle raccomandazioni e alle decisioni contenute nelle relazioni dell'OMC. Al fine di decidere quali misure adottare per conformarsi alle decisioni della Corte e dell'OMC, si è reso necessario riaprire l'inchiesta dal punto preciso in cui è stata riscontrata l'illegittimità per entrambi i paesi e per tutti i produttori esportatori interessati. Il fatto che una misura sia annullata in tutto o in parte non è pertinente al fine di stabilire se la Commissione debba di conseguenza riesaminare tutti gli aspetti dell'inchiesta che ha preceduto la misura annullata. La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione.

(26) L'inchiesta iniziale relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1º luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («il periodo dell'inchiesta»). In relazione ai parametri attinenti alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

3. **PRODOTTO IN ESAME**

(27) Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 («prodotto in esame», comunemente noto come «biodiesel»).

(28) Riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, le sentenze della Corte e le relazioni non modificano le conclusioni esposte ai considerando da 16 a 27 del regolamento definitivo.

4. **DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE E CALCOLO DEI MARGINI DI DUMPING**

(29) La Commissione ha eseguito una nuova valutazione delle conclusioni dell'inchiesta iniziale in merito alle questioni dell'adeguamento dei costi, del profitto massimo e del doppio conteggio.

4.1. **Adeguamento dei costi**

(30) Le sentenze del Tribunale e le conclusioni dell'OMC citate nel considerando 8 si riferiscono all'adeguamento dei costi effettuato dalle istituzioni dell'UE nel regolamento definitivo.

(31) Come precisato al considerando 28 del regolamento definitivo, la Commissione aveva ritenuto necessario costruire il valore normale del prodotto perché le vendite sul mercato interno non erano state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Questa risultanza non è stata confutata e rimane valida e non è stata contestata nemmeno dalle parti interessate nel corso del riesame.

(32) Nei considerando da 29 a 34 del regolamento definitivo, la Commissione ha appurato che la differenza tra le tasse all'esportazione imposte dall'Indonesia sulla principale materia prima (olio di palma greggio in Indonesia e olio e semi di soia in Argentina) e le tasse imposte sul prodotto finito (biodiesel) aveva fatto scendere i prezzi interni in Indonesia e in Argentina, effetto di cui si doveva pertanto tener conto nella costruzione del valore normale.

(33) Di conseguenza, nella costruzione del valore normale, la Commissione ha sostituito ai costi della principale materia prima iscritti nei documenti contabili dei produttori esportatori i prezzi di riferimento pubblicati dalle autorità competenti dei paesi interessati.

(34) La Commissione ha inoltre basato le proprie conclusioni nell'inchiesta iniziale sull'interpretazione che l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD permette all'autorità incaricata dell'inchiesta di non utilizzare i documenti contabili dei produttori esportatori qualora constati che i) non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati (GAAP) o ii) non diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame (considerando 42 e 72 del regolamento definitivo).

(35) Nelle relazioni per l'Argentina e l'Indonesia, il panel e l'organo d'appello ritengono che la Commissione non abbia fornito una base giuridicamente sufficiente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, per concludere che i documenti contabili dei produttori indonesiani e argentini non diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del biodiesel, né per non considerare i relativi costi riportati in tali documenti nel calcolo del valore normale del biodiesel.

(36) In seguito alle relazioni sull'Argentina, la Commissione aveva ricalcolato il valore normale per i produttori esportatori in Argentina utilizzando il metodo illustrato nei considerando da 40 a 49 per l'Argentina del regolamento provvisorio ([1]). Come spiegato sopra nei considerando 11 e 12, la Commissione aveva inizialmente ricalcolato il valore normale anche per i produttori esportatori in Indonesia utilizzando il metodo illustrato nei considerando da 60 a 65 per l'Indonesia del regolamento provvisorio ([1]). La Commissione ha ora applicato nuovamente questo metodo per entrambi i paesi.

(37) In varie dichiarazioni presentate dopo la riapertura di questo caso, l'EBB ha sostenuto che le relazioni non impediscono il ricorso a un adeguamento dei costi a quelli delle materie prime per calcolare il valore normale, purché ciò sia opportunamente giustificato. La stessa affermazione è stata formulata durante il riesame conseguente alle relazioni sull'Argentina e respinta dalla Commissione, in quanto considerarla fondata sarebbe in contraddizione con le conclusioni esposte nelle relazioni, come spiegato nei considerando da 43 a 53 del regolamento modificativo. Poiché tale spiegazione rimane valida dopo la relazione sull'Indonesia, la Commissione ha continuato a respingere l'affermazione.

(38) Per le ragioni spiegate nei considerando 44 e 64 del regolamento provvisorio, le vendite sul mercato interno di entrambi i paesi non sono state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali ed è stato necessario costruire il valore normale del prodotto simile conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Ciò è avvenuto sommando ai costi di produzione adeguati durante il periodo dell'inchiesta le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute e un congruo margine di profitto.

(39) Come precisato ai considerando 46 e 65 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei profitti non potesse essere calcolato in base ai dati disponibili delle società incluse nel campione in Indonesia. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale era stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ossia in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15 % sul fatturato.

(40) Nei casi dell'OMC di Argentina e Indonesia, la determinazione di un margine di profitto del 15 % è stata contestata da entrambi i paesi che sostenevano che tale margine non fosse basato su un «metodo appropriato», come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD. Gli organi di conciliazione dell'OMC hanno riscontrato in entrambi i casi che l'UE non aveva agito in contrasto con l'AAD a questo riguardo. Pertanto, l'importo dei profitti utilizzato per la costruzione del valore normale rimane il 15 %.

(41) Un produttore esportatore dell'Indonesia, PT Cermerlang Energi Perkasa, ha affermato nella sua osservazione che la Commissione doveva basare il proprio calcolo sui dati dei produttori inseriti nel campione, o in ogni caso non ricorrere automaticamente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c),del regolamento di base. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, ha ribadito l'affermazione. Come spiegato nel considerando 40, gli organi di conciliazione dell'OMC avevano tuttavia escluso che il ricorso da parte della Commissione a questo articolo e la sua applicazione fossero in contrasto con le norme dell'OMC. La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione.

4.2. **Profitto massimo**

(42) Sebbene il panel dell'OMC abbia confermato la determinazione dell'importo dei profitti effettuata dall'UE secondo l'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD, nella relazione sull'Indonesia ha comunque rilevato che, quando un'autorità determina il profitto sulla base di qualunque altro metodo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base, l'AAD prevede che questa assicuri che tale profitto non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale all'interno del paese. A parere del panel, l'UE aveva omesso di stabilire tale profitto massimo.

(43) Al fine di stabilire il profitto massimo previsto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD, era necessario determinare quali società fabbricano prodotti con caratteristiche tali da rientrare nella «stessa categoria generale» del biodiesel.

(44) Nella relazione sull'Indonesia, al punto 7.62 il panel osserva che «l'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD non specifica un particolare requisito per l'autorità incaricata dell'inchiesta riguardo alla modalità di definizione dei prodotti che rientrano nella stessa categoria generale, ai fini di determinare il »profitto normalmente realizzato«. Conveniamo con l'Unione europea che non esiste l'obbligo di interpretare in modo ampio l'ambito dei prodotti rientranti nella stessa categoria generale». Al punto 7.63 aggiunge «a nostro parere, un'autorità ragionevole e obiettiva può concludere che la stessa categoria generale di prodotti sia una categoria più ristretta».

([1]) GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6.

(45) Sulla base delle conclusioni della relazione sull'Indonesia, la Commissione ha riesaminato i dati a sua disposizione utilizzabili per determinare un profitto massimo sia per l'Argentina sia per l'Indonesia. Ha ritenuto che due serie di dati a sua disposizione potessero rientrare nella stessa categoria generale di prodotti.

(46) La prima serie di dati è stata fornita dalle società inserite nel campione durante l'inchiesta iniziale. L'articolo 2, paragrafo 2, comma 2 dell'AAD afferma che l'importo del profitto per «l'esportatore o il produttore oggetto dell'inchiesta» è limitato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) all'importo del profitto normalmente realizzato da «altri esportatori o produttori per la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale». L'interpretazione più restrittiva della stessa categoria generale di prodotti, ai sensi di questo articolo, sarebbe limitata allo stesso identico prodotto, ossia il biodiesel. I dati necessari per calcolare il profitto massimo sulla base dei profitti realizzati dai produttori di biodiesel in Indonesia e Argentina sono nell'immediata disponibilità della Commissione, avendoli essa ricevuti dalle società inserite nel campione durante l'inchiesta iniziale.

(47) Il fatto che i profitti effettivamente realizzati dalle società inserite nel campione non siano stati utilizzati per stabilire un margine di profitto per ognuno di questi produttori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base non impedisce alla Commissione di utilizzare tali dati per stabilire il profitto massimo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c). Ciò si evince dalla formulazione del panel nella relazione sull'Indonesia al punto 7.65, che non concorda con l'argomentazione secondo cui per «profitto normalmente realizzato» nell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD s'intende che un inquirente può ignorare il profitto realizzato su vendite considerate non compatibili con la normale prassi commerciale. Un produttore esportatore indonesiano, PT Cermerlang Energi Perkasa, ha inoltre sostenuto nelle sue osservazioni che, sulla base della relazione sull'Indonesia, nel calcolo del profitto massimo la Commissione non può ignorare il profitto relativo alle vendite di biodiesel sul mercato interno in Indonesia sulla base del fatto che queste ultime non si considerano eseguite nel corso di normali operazioni commerciali.

(48) Sulla scorta di questa interpretazione restrittiva della categoria di prodotti, il biodiesel, la Commissione ha calcolato il profitto massimo per un singolo produttore utilizzando l'importo del profitto realizzato dagli altri produttori oggetto dell'inchiesta. Per calcolare l'importo del profitto per il produttore indonesiano Wilmar, è stata utilizzata ad esempio la media ponderata dei profitti realizzati dagli altri produttori indonesiani oggetto dell'inchiesta e verificati P.T. Ciliandra, P.T. Musim Mas e P.T. Pelita. Viceversa, per P.T. Ciliandra è stata utilizzata la media ponderata dei profitti realizzati da Wilmar, P.T. Musim Mas e P.T. Pelita. Lo stesso metodo è stato applicato per calcolare un profitto massimo per i produttori argentini oggetto dell'inchiesta e verificati.

(49) La seconda serie di dati comprende i dati relativi a produttori diversi da quelli in esame, forniti alla Commissione durante l'inchiesta iniziale. Uno dei produttori indonesiani all'epoca oggetto dell'inchiesta ha presentato dati di una società collegata relativi alle vendite di miscele di biodiesel e diesel minerale e alle vendite di carburante diesel e di olio combustibile per uso marittimo («altri carburanti»). Il margine di profitto relativo a tali vendite è stato indicato al 10,2 %. Se utilizzato come profitto massimo, tale margine di profitto avrebbe probabilmente determinato margini di dumping pari a zero o minimi per tutte le società in Indonesia. Tuttavia, questi dati non verificati sono stati forniti per un solo produttore indonesiano, mentre dati analoghi non sono stati forniti alla Commissione da altri produttori in Indonesia o Argentina. Poiché i dati disponibili non possono quindi essere applicati in modo coerente a entrambi i paesi, la Commissione ha ritenuto inadeguato utilizzare i dati di un solo produttore in un unico paese per stabilire un profitto massimo. Inoltre, nel tempo a disposizione della Commissione dopo la riapertura dell'inchiesta non è stato possibile verificare l'esattezza dei dati forniti e dei relativi calcoli. In ogni caso, poiché l'importo del dumping per l'intero paese è risultato minimo, come indicato al considerando 62, e di conseguenza l'inchiesta è conclusa per tutte le società, la Commissione non ha ritenuto che, per stabilire il profitto massimo, non fosse necessario utilizzare i dati relativi al profitto comunicati e non verificati riguardanti le vendite di miscele di biodiesel o diesel minerale. La Commissione ha invece ritenuto più appropriato fondarsi sui dati forniti e verificati durante l'inchiesta iniziale.

(50) Due produttori esportatori in Indonesia, Wilmar e PT Pelita Agung Agrindustri, nonché le autorità indonesiane hanno sostenuto che il potere discrezionale della Commissione nella scelta dei dati per determinare un profitto massimo è limitato dalle conclusioni del panel contenute nella relazione sull'Indonesia. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Wilmar ha ribadito tale punto. Secondo tali parti interessate, la Commissione deve utilizzare gli importi dei profitti realizzati sulle vendite di miscele di biodiesel e diesel minerale oppure i profitti conseguiti sulle vendite di combustibili diesel e di olio combustibile per uso marittimo. Nulla di quanto contenuto nella relazione sull'Indonesia impedisce tuttavia alla Commissione di utilizzare altri dati pertinenti disponibili. Il panel afferma al punto 7.70 che le «autorità dell'UE avrebbero potuto considerare tali vendite ai fini della determinazione del profitto massimo» e al punto 7.72 che «le autorità dell'UE avrebbero dovuto considerare le vendite di combustibili diesel e di olio combustibile per uso marittimo da parte di [[***]] per determinare il profitto massimo». L'uso dei termini «avrebbero potuto» e «avrebbero dovuto» nella relazione sull'Indonesia indica

che il panel ritiene che la Commissione dovesse considerare la possibilità di utilizzare tali dati per stabilire un profitto massimo, anziché ignorare tali informazioni sulla base di un'erronea interpretazione dell'espressione «profitti normalmente realizzati». La considerazione di tali vendite è ora stata effettuata al considerando 49 e l'uso di queste particolari vendite non è stato ritenuto né opportuno, né necessario.

(51) Nelle sue osservazioni, l'EBB ha fornito una serie alternativa di dati che la Commissione ha potuto utilizzare per il calcolo di un profitto massimo. Tali dati riguardavano tre società che non producevano né vendevano il prodotto in esame in uno dei paesi oggetto dell'inchiesta durante il relativo periodo. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili e di quelle fornite da due dei produttori esportatori indonesiani, è emerso chiaramente che tutte e tre le società non hanno sede in Indonesia, ma in Malaysia e a Singapore. I dati forniti dall'EBB sono dati aggregati tratti dai rapporti annuali e/o dagli annunci dei risultati delle società in questione e rappresentano margini di profitto per un'eventuale ampia gamma di prodotti e di società collegate.

(52) La Commissione non ha ritenuto che questi dati fossero opportuni per la determinazione di un profitto massimo. I principali prodotti di queste società sono l'olio di palma e prodotti quali acidi grassi, glicerina, fertilizzanti, zucchero e melassa, stearina, burro di cacao o prodotti oleochimici. Alcune società forniscono anche servizi non correlati, quali la gestione di immobili residenziali, la gestione della tesoreria o la manutenzione delle ferrovie. Non si può ritenere che i prodotti di queste società rientrino nella stessa categoria generale di prodotti del prodotto in esame, il biodiesel. Ciò vale in particolare per l'olio di palma, che è la materia prima principale utilizzata per la produzione di biodiesel. La Commissione ritiene che l'inserimento di questo prodotto nella stessa categoria generale del biodiesel implicherebbe un'interpretazione troppo ampia di tale categoria e per questo motivo ha respinto l'utilizzo dei dati proposti.

(53) In un'inchiesta antidumping conclusa di recente riguardo alle importazioni di biodiesel dall'Indonesia negli Stati Uniti, le autorità statunitensi avevano calcolato un margine di profitto del 6,15 % ([1]). La Commissione ha valutato se tale cifra potesse essere utilizzata come profitto massimo. Trattandosi tuttavia di una cifra ricavata dal bilancio di un produttore con sede in Germania, non ha potuto utilizzare tali dati.

(54) In conclusione, il metodo indicato nei considerando da 46 a 48 segue la logica dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD e utilizza i dati noti e disponibili agli atti della Commissione, senza la necessità di un'ulteriore inchiesta. Si ritiene pertanto che questo metodo sia il più appropriato in questo caso.

(55) L'uso di questo metodo produce i seguenti risultati. Per l'Argentina, tutti i produttori interessati avevano un margine di profitto effettivo superiore al 15 % che, come spiegato nei considerando 39 e 40, è stato utilizzato nell'inchiesta iniziale. Anche una media ponderata di qualsiasi combinazione di questi margini di profitto produrrebbe quindi un profitto massimo superiore al 15 %. Ciò significa che il margine di profitto del 15 % determinato nell'inchiesta iniziale è inferiore ai profitti massimi individuali e costituisce pertanto il margine di profitto da utilizzare per il calcolo dei margini di dumping.

(56) Anche per l'Indonesia, i margini di profitto effettivamente realizzati dai produttori oggetto dell'inchiesta erano superiori al 15 % per tutte le società eccetto una. Poiché per calcolare i profitti massimi individuali si utilizza la media ponderata, questo margine di profitto inferiore al 15 % comporta per alcuni produttori profitti massimi inferiori al 15 % e rende pertanto necessaria una revisione al ribasso di alcuni dei margini di profitto utilizzati per il calcolo dei margini di dumping. Per una società il profitto massimo era superiore al 15 %, il che significa che il margine di profitto del 15 % deve ancora essere utilizzato. Le altre tre società hanno profitti massimi inferiori al 15 %, vale a dire che i margini di profitto utilizzati per calcolare il valore normale non possono essere superiori a tale limite massimo. L'applicazione del metodo porta ai seguenti risultati:

Tabella 1

Società	Margine di profitto
P.T. Ciliandra Perkasa, Giacarta	15 %
P.T. Musim Mas, Medan	12,87 %
P.T. Pelita Agung Agrindustri, Medan	14,42 %
P.T Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; P.T. Wilmar Nabati Indonesia, Medan	14,42 %

([1]) Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, inchiesta A-560-830, Memorandum, COST of Production and Constructed Value Calculation Adjustments for the Final Determination – Wilmar Trading Pte. Ltd. (Costo di produzione e adeguamenti nel calcolo del valore costruito ai fini della determinazione finale - Wilmar Trading Pte. Ltd.), 20 febbraio 2018.

4.3. **Doppio conteggio (double counting)**

(57) Nella sua relazione sull'Indonesia il panel ha rilevato che l'UE aveva omesso di costruire il prezzo all'esportazione del produttore esportatore indonesiano P.T. Musim Mas sulla base del prezzo a cui il biodiesel importato prodotto da P.T. Musim Mas era stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'UE, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3 dell'AAD.

(58) Un determinato tipo di biodiesel (biodiesel a base di distillato di acidi grassi di palma) è ammissibile al «doppio conteggio» ai fini del rispetto degli obiettivi UE vincolanti per la miscelazione di biodiesel. Per questa ragione, per le imprese dell'UE che effettuano la miscelazione, è sufficiente utilizzare solo metà di questo tipo di biodiesel per conformarsi agli obiettivi vincolanti per la miscelazione nell'Unione. Poiché questo tipo di biodiesel ha dunque un maggiore valore per gli acquirenti, un produttore di questo biodiesel può addebitare un premio al cliente. In questo caso specifico, la questione del doppio conteggio riguarda determinate esportazioni di P.T. Musim Mas a clienti in Italia. Nell'inchiesta iniziale, l'UE non aveva tenuto conto di tale premio nella costruzione del prezzo all'esportazione del biodiesel.

(59) Alla luce della conclusione dell'OMC secondo cui l'UE aveva erroneamente ignorato questo premio pagato dai clienti in Italia, la Commissione ha riesaminato i suoi calcoli e ha adeguato il prezzo all'esportazione per P.T. Musim Mas di conseguenza.

4.4. **Margini di dumping ricalcolati**

(60) Le aliquote del dazio riviste per tutti gli esportatori indonesiani e argentini alla luce delle sentenze del Tribunale dell'UE e delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nelle relazioni sull'Indonesia e sull'Argentina, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Tabella 2

Paese	Società	Margine di dumping
Indonesia	P.T. Ciliandra Perkasa, Giacarta	– 4,0 %
	P.T. Musim Mas, Medan	– 4,7 %
	P.T. Pelita Agung Agrindustri, Medan	4,4 %
	P.T Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; P.T. Wilmar Nabati Indonesia, Medan	6,2 %
Argentina	Louis Dreyfus Commodities SA, Buenos Aires	4,5 %
	Molinos Agro SA, Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca; Vicentin SAIC, Avellaneda	6,6 %
	Aceitera General Deheza SA, General Deheza; Bunge Argentina SA, Buenos Aires	8,1 %

(61) In considerazione degli elevati margini di dumping negativi per due delle quattro società indonesiane inserite nel campione, la Commissione ha verificato se la media ponderata del margine di dumping a livello nazionale, tenuto conto dei margini negativi, fosse superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

(62) L'importo del dumping nel campione indonesiano, espresso come percentuale del valore cif delle esportazioni del campione, era pari all'1,6 %, ossia inferiore alla soglia minima del 2 %.

(63) Considerato il margine di dumping minimo a livello nazionale, l'inchiesta dovrebbe essere chiusa per quanto riguarda le importazioni di biodiesel dall'Indonesia senza adottare misure.

5. **NUOVE CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO BASATE SULLE RELAZIONI**

(64) Dalle relazioni sull'Argentina è emerso, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD nell'esaminare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale, nella misura in cui detto esame riguardava la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti.

(65) Nel regolamento modificativo adottato successivamente alle relazioni sull'Argentina, la questione è stata affrontata nei considerando da 87 a 123 ([1]). Né le sentenze del Tribunale né la relazione sull'Indonesia contengono conclusioni che richiedano una nuova valutazione di questa analisi, che rimane pertanto valida.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).

(66) Durante l'inchiesta iniziale si è ritenuto opportuno eseguire una valutazione cumulativa delle importazioni dall'Argentina e dall'Indonesia, poiché all'epoca erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Le conclusioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità si sono pertanto basate sull'effetto combinato delle importazioni di biodiesel da entrambi i paesi. Tali condizioni non sono tuttavia più soddisfatte, essendo stato stabilito che il livello di dumping a livello nazionale per l'Indonesia era inferiore alla soglia minima del 2 %.

(67) È necessario quindi determinare se un'analisi del nesso di causalità limitata alle importazioni di biodiesel dall'Argentina oggetto di dumping possa portare a concludere che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.1. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(68) Il metodo alla base dell'analisi del pregiudizio effettuata nel regolamento definitivo non è influenzato dalle conclusioni delle sentenze della Corte né dalla relazione sull'Indonesia, per quanto riguarda l'Argentina. Le conclusioni pertinenti del regolamento definitivo restano pertanto valide.

(69) La produzione totale dell'Unione è stata di circa 9 052 871 tonnellate durante il periodo in esame, mentre il consumo di biodiesel nell'Unione è aumentato del 5 %. Il volume delle importazioni dall'Argentina è aumentato complessivamente del 41 % nel corso del periodo in esame, mentre la quota di mercato è passata dal 7,7 % al 10,8 % durante lo stesso periodo. Anche se i prezzi delle importazioni di biodiesel dall'Argentina erano aumentati durante il periodo in esame, erano comunque inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. La differenza tra i prezzi dell'Argentina e i prezzi dell'Unione, espressa in percentuale della media ponderata del prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione, vale a dire il margine di sottoquotazione (undercutting), era compresa fra il 4,5 % e il 9,1 %. La redditività dell'industria dell'Unione era del 3,5 % nel 2009 ed è successivamente scesa fino a registrare perdite e raggiungere il – 3,5 % nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1º luglio 2011 al 30 giugno 2012).

(70) L'analisi contenuta nel regolamento definitivo ha dimostrato chiaramente che l'industria dell'Unione aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Mentre il consumo è aumentato, l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato e redditività. Allo stesso tempo, le importazioni hanno guadagnato quote di mercato e sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione.

5.2. **Conclusioni rivedute in merito al nesso di causalità**

(71) Come illustrato al punto 5.1, tutte le importazioni dall'Argentina verso l'Unione sono risultate oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta. Le conclusioni del regolamento definitivo hanno inoltre dimostrato che le importazioni a basso prezzo in dumping dall'Argentina sono notevolmente aumentate in termini di volume (41 % nel periodo in esame), con un conseguente aumento della quota di mercato di 3 punti percentuali alla fine del periodo in esame.

(72) Nonostante un aumento del 5 % del consumo, l'industria dell'Unione ha perso 5,5 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame. Anche se i prezzi medi delle importazioni in dumping dall'Argentina erano aumentati del 54 % durante il periodo in esame, erano rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Le importazioni in dumping sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione, con un margine medio di undercutting dell'8 % durante il periodo dell'inchiesta.

(73) Poiché l'inchiesta è stata chiusa per quanto riguarda l'Indonesia, come spiegato ai considerando da 60 a 63, le importazioni da questo paese devono essere valutate separatamente, come un altro fattore che potrebbe aver causato un pregiudizio.

(74) I dati riveduti relativi alle importazioni da paesi terzi (compresa l'Indonesia) forniscono il seguente quadro:

Tabella 3

		2009	2010	2011	PI
Vendite produttori UE	Volumi di vendita (in tonnellate)	9 454 786	9 607 731	8 488 073	9 294 137
	Indice: 2009 = 100	*100*	*102*	*90*	*98*
	Quota di mercato	84,7 %	83,3 %	76,1 %	79,2 %
	Indice: 2009 = 100	*100*	*98*	*90*	*94*

		2009	2010	2011	PI
Importazioni dall'Argentina	Importazioni totali (in tonnellate)	853 589	1 179 285	1 422 142	1 263 230
	Indice: 2009 = 100	*100*	*138*	*167*	*148*
	Quota di mercato	7,7 %	10,2 %	12,7 %	10,8 %
	Indice: 2009 = 100	*100*	*135*	*167*	*141*
Importazioni dall'Indonesia	Importazioni totali (in tonnellate)	157 915	495 169	1 087 518	995 663
	Indice: 2009 = 100	*100*	*314*	*689*	*631*
	Quota di mercato	1,4 %	4,3 %	9,7 %	8,5 %
	Indice: 2009 = 100	*100*	*303*	*689*	*600*
Altri paesi terzi	Importazioni totali (in tonnellate)	699 541	256 327	161 973	175 370
	Indice: 2009 = 100	*100*	*37*	*23*	*25*
	Quota di mercato	6,3 %	2,2 %	1,5 %	1,5 %
	Indice: 2009 = 100	*100*	*35*	*23*	*24*

(75) Vi è stato un calo significativo delle importazioni dagli Stati Uniti (USA), dalla Norvegia e dalla Corea del Sud in seguito all'istituzione di misure sulle importazioni dagli USA nel 2009 e a un'inchiesta antielusione contro le importazioni provenienti dal Canada nel 2010. D'altro canto, la quota delle importazioni dall'Indonesia è salita dall'1,4 % all'8,5 %, con un incremento del 500 % nel periodo in esame. Nello stesso tempo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito una diminuzione, passando dall'84,7 % al 79,2 %.

(76) Analogamente, le importazioni dall'Indonesia sono più che quintuplicate durante il periodo in esame, mentre l'industria dell'Unione ha perso vendite. Da un esame più attento emerge che nel 2010 il volume delle vendite delle importazioni dall'Indonesia è aumentato del 214 %. Nello stesso anno il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è tuttavia aumentato del 2 %. Solo l'anno successivo il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un netto calo, che ha coinciso con un ulteriore aumento del 119 % delle importazioni dall'Indonesia tra il 2010 e il 2011.

Tabella 4

Prezzo per tonnellata (EUR)	2009	2010	2011	PI
UE	797	845	1 096	1 097
Indice: 2009 = 100	*100*	*106*	*137*	*138*
Argentina	629	730	964	967
Indice: 2009 = 100	*100*	*116*	*153*	*154*
Indonesia	597	725	864	863
Indice: 2009 = 100	*100*	*121*	*145*	*145*
Altri paesi terzi (esclusa l'Indonesia)	527	739	1 037	1 061
Indice: 2009 = 100	*100*	*140*	*197*	*201*

(77) Inoltre, i prezzi medi delle importazioni dall'Indonesia sono stati molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e delle importazioni dall'Argentina durante tutto il periodo in esame. Data l'esistenza di alcune differenze tra il prodotto proveniente dall'Indonesia e quello presente sul mercato dell'Unione, è tuttavia necessario adeguare tale prezzo all'esportazione per riflettere il rapporto concorrenziale tra i due.

(78) Nei considerando da 93 a 97 del regolamento provvisorio la Commissione ha applicato un adeguamento dei prezzi utilizzando la differenza di prezzo sul mercato dell'Unione tra le vendite di biodiesel al punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP) 13 (che riflette la qualità indonesiana) e le vendite di biodiesel a CFPP 0 (che riflette la qualità UE). Anche dopo questo adeguamento, i prezzi all'esportazione indonesiani rimanevano inferiori del 4 % rispetto a quelli dell'Unione.

(79) Nella relazione sull'Indonesia, il panel ha tuttavia rilevato al punto 7.158-159 che tale adeguamento dei prezzi non ha rispecchiato adeguatamente la «complessità dei rapporti concorrenziali» tra il biodiesel indonesiano importato e il prodotto miscelato venduto dall'industria dell'Unione. Il panel non ha fornito indicazioni più precise sul metodo per misurare tale rapporto.

(80) La Commissione ha osservato che esiste una gamma molto ampia di possibilità di miscelare diversi tipi di biodiesel con il biodiesel indonesiano per ottenere un prodotto UE comparabile. Non è quindi pratico calcolare i dati sui prezzi relativi a questi vari tipi di miscele di biodiesel per il periodo dell'inchiesta. I produttori europei di biodiesel ritengono inoltre che l'adeguamento del prezzo iniziale, che ha portato a una sottoquotazione del 4 %, abbia rispecchiato adeguatamente il rapporto concorrenziale. Infine, il panel stesso ha indicato al punto 7.159 che un'analisi più complessa avrebbe comunque potuto giustificare la conclusione che le importazioni dall'Indonesia avevano un significativo effetto di sottoquotazione sul prezzo del prodotto miscelato dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che i prezzi delle esportazioni indonesiane durante il periodo dell'inchiesta erano inferiori di almeno il 4 % rispetto a quelli dell'UE.

(81) Al fine di stabilire un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione occorre dimostrare, a norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, mentre il pregiudizio causato da altri fattori noti non è attribuito alle importazioni oggetto di dumping. La nozione di nesso di causalità è interpretata in modo compatibile con l'OMC, il che significa che occorre stabilire che esiste un rapporto causale autentico e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio recato all'industria nazionale ([1]). Nel considerando 189 del regolamento definitivo si è giunti alla conclusione che non è stato fornito alcun elemento di prova in grado di modificare la conclusione che l'effetto di altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non sia stato tale da annullare il nesso di causalità tra entrambe le importazioni oggetto di dumping da Argentina e Indonesia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(82) Tuttavia, alla luce dei fatti e dell'analisi riveduta di cui ai considerando da 71 a 80 in seguito alla limitazione dell'analisi alle sole importazioni dall'Argentina, anche questa conclusione ha dovuto essere riveduta.

(83) Durante il periodo dell'inchiesta quasi la metà di tutte le importazioni nell'Unione proveniva dall'Indonesia a un prezzo inferiore a quello dell'Unione e a quello dell'Argentina. Ancora più importante è il fatto che l'aumento esponenziale dei volumi delle importazioni dall'Indonesia e della loro quota di mercato ha contribuito in modo significativo al sostanziale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(84) L'incidenza delle esportazioni indonesiane si è sommata ad altri fattori individuati nel regolamento provvisorio, tra gli altri la sovraccapacità dell'industria dell'Unione e il pregiudizio autoinflitto (paragrafi 132-140 del regolamento provvisorio).

(85) Su tale base, la Commissione ha concluso che l'effetto delle importazioni di biodiesel dall'Indonesia verso l'Unione e gli altri fattori individuati nel considerando precedente hanno contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto che non è più possibile stabilire l'esistenza di un nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni in dumping dall'Argentina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(86) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, l'EBB ha affermato che la natura del pregiudizio causato da altri fattori, tra cui le importazioni dall'Indonesia, non attenua il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni dall'Argentina. L'EBB ha inoltre affermato che la Commissione ha applicato un criterio errato nella sua analisi, presumibilmente basato sul presupposto che le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina fossero state la principale o unica causa di pregiudizio notevole e non soltanto una delle cause del pregiudizio. Secondo l'EBB basterebbe dimostrare che le importazioni dall'Argentina hanno avuto un impatto negativo sull'industria dell'Unione senza dover essere l'unico o il più importante fattore che determina il pregiudizio subito. Dato che, durante il periodo in esame (2009 - metà 2012), il volume delle importazioni dall'Argentina è stato superiore rispetto a quello delle importazioni dall'Indonesia e dato che la sottoquotazione dell'8 % dei prezzi dell'industria dell'Unione praticata dall'Argentina era superiore alla sottoquotazione del 4 % praticata dall'Indonesia, le importazioni dall'Argentina, secondo l'EBB, hanno avuto chiaramente

([1]) In linea con la decisione dell'OMC in EU – Countervailing Measures on Certain Polyethylene Terephtalate from Pakistan (UE - Misure compensative relative ad alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan), in cui l'organo d'appello ha stabilito che «l'obiettivo principale di un'analisi del nesso di causalità a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative è che le autorità inquirenti stabiliscano se esiste un «rapporto reale e sostanziale di causa ed effetto» tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria nazionale.» Relazione dell'organo d'appello, AB-2017-5, WT/DS486/AB/R, 16 maggio 2018, al punto 5.226.

un impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione, il che è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(87) A tale riguardo la Commissione sottolinea anzitutto di avere già illustrato il criterio giuridico applicato nel considerando (81). In tale considerando non si parla di nessuna causa «principale» o «prevalente» ai fini dell'analisi del nesso di causalità. Il criterio giuridico si fonda sull'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, secondo cui occorre dimostrare che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio, e devono essere esaminati anche altri fattori noti per garantire che il pregiudizio causato da questi altri fattori non sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping. In secondo luogo l'affermazione dell'EBB secondo cui occorre stabilire se le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un «impatto negativo sull'industria dell'Unione» non trova sostegno in ambito giuridico. Infatti, il criterio giuridico pertinente è stabilire se vi sia una relazione «reale e sostanziale» tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(88) La Commissione ritiene che gli elementi del fascicolo non consentano di giungere a tale conclusione. In effetti nel 2009, quando l'industria dell'Unione aveva già dovuto affrontare notevoli importazioni dall'Argentina, ma i quantitativi importati dall'Indonesia erano modesti, la sua redditività era del 3,5 %. Quando le importazioni dall'Indonesia sono aumentate in modo sostanziale, la redditività è diventata negativa, raggiungendo il – 2,5 % nel periodo dell'inchiesta iniziale. In tale contesto è importante sottolineare che il tasso di aumento delle importazioni dall'Indonesia durante tale periodo è stato notevolmente più elevato di quello delle importazioni dall'Argentina (cfr. tabella 3 di cui sopra). La Commissione ritiene pertanto che il solo affidamento dell'EBB sul raffronto tra i rispettivi margini di sottoquotazione delle importazioni dall'Indonesia (previo adeguamento per le differenze di qualità) e dall'Argentina non rifletta pienamente e adeguatamente l'impatto che le esportazioni di ogni paese esportatore hanno avuto sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare in materia di redditività.

(89) La Commissione conclude che non è possibile stabilire un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, data l'importanza di altri fattori noti che contribuiscono a tale pregiudizio.

(90) Una società, la COFCO Argentina SA, si è manifestata dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 sostenendo di soddisfare tutti e tre i criteri per i nuovi produttori esportatori stabiliti nell'articolo 3 del regolamento definitivo e fornendo elementi di prova. La Commissione ha analizzato la richiesta e gli elementi di prova. Alla luce dei risultati dell'inchiesta riaperta, la richiesta è diventata tuttavia irrilevante.

6. **CONCLUSIONI**

(91) L'inchiesta deve essere chiusa i) poiché i margini di dumping dell'Indonesia sono minimi e ii) poiché non è possibile stabilire un nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dall'Argentina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Ciò significa che le misure esistenti ancora in vigore nei confronti dei produttori esportatori argentini e indonesiani che non hanno impugnato con successo le misure antidumping dinanzi al Tribunale dovrebbero essere abrogate. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(92) Riguardo ai dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall'Indonesia e ai dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 di tale regolamento, si dovrebbe procedere al rimborso o allo sgravio nella misura in cui detti dazi si riferiscono a importazioni di biodiesel venduto per l'esportazione nell'Unione dalle società che hanno impugnato con successo tale regolamento in sede giudiziaria, vale a dire i produttori esportatori argentini Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA) e i produttori esportatori indonesiani PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas). Il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile.

(93) In seguito alla divulgazione delle conclusioni la società PT Cermerlang Energi Perkasa ha sostenuto che il rimborso e lo sgravio dei dazi antidumping dovrebbe essere a disposizione di tutte le società alle quali erano applicati tali dazi e non solo alle imprese che avevano impugnato con successo il regolamento definitivo in sede giudiziaria. La società sostiene inoltre che dovrebbe essere abrogato non solo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, ma anche il regolamento di modifica 2017/1578.

(94) In primo luogo, la Commissione ha ricordato che il regolamento 2017/1578 modifica solo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. Poiché quest'ultimo regolamento è abrogato, il regolamento di modifica diventa privo di qualsiasi effetto giuridico. Non è pertanto necessario abrogare anche esplicitamente tale regolamento. In secondo luogo, l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 da parte del Tribunale si applica solo alle società che hanno impugnato tale regolamento davanti alla Corte. Di conseguenza, i dazi antidumping che sono stati versati da altre società sono stati legalmente riscossi ai sensi del diritto dell'Unione. Poiché la relazione dell'OMC sull'Indonesia ha concluso che le misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia avrebbero dovuto essere rese conformi agli obblighi assunti dall'Unione in sede di OMC, la Commissione ha concordato con l'Indonesia di attuare tali conclusioni entro l'ottobre 2018. In linea con i principi generali di risoluzione delle controversie dell'OMC, tale attuazione avrà effetto solo a partire dalla data di attuazione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione che anche tali dazi debbano essere oggetto di rimborso o di sgravio.

(95) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia [1] è inoltre opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non prevedono tale tasso d'interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

7. **DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

(96) Tutte le parti sono state informate delle conclusioni della Commissione ed è stato fissato un termine entro il quale esse avrebbero potuto presentare osservazioni.

(97) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 e 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 e 3824 99 92 20), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 30) («biodiesel») è chiuso.

Articolo 2

Riguardo ai dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall'Argentina e dall'Indonesia e ai dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 di tale regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio nella misura in cui detti dazi si riferiscono a importazioni di biodiesel venduto per l'esportazione nell'Unione dalle seguenti società:

Società	Codice addizionale TARIC
Argentina	
Unitec Bio SA, Buenos Aires	C 330
Molinos Agro SA, Buenos Aires	B 784
Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca	B 784
Vicentin SAIC, Avellaneda	B 784
Aceitera General Deheza SA, General Deheza	B 782

[1] Sentenza della Corte del 18 gennaio 2017, causa C-365/15, *Wortmann*, EU:C:2017:19, punti 35-39.

Società	Codice addizionale TARIC
Bunge Argentina SA, Buenos Aires	B 782
Cargill SACI, Buenos Aires	C 330
Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA), Buenos Aires	B 783
Indonesia	
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan	B 788
PT Ciliandra Perkasa, Giacarta	B 786
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan	B 789
PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan	B 789
PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Medan	B 787

Il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile.

Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1571 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventiseiesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ([2]), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ([3]) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2) Sulla base delle offerte ricevute per la ventiseiesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiseiesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 16 ottobre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 123,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/1572 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ([1]), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ([2]) («Accordo del 1958 riveduto»).

(2) Le prescrizioni armonizzate delle disposizioni uniformi del regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 9, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli delle categorie L_2, L_4 e L_5 per quanto riguarda le emissioni sonore, del regolamento UNECE n. 63, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L_1 per quanto riguarda le emissioni sonore, e del regolamento UNECE n. 92, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei silenziatori dello scarico non originali (NORESS) per i veicoli delle categorie L_1, L_2, L_3, L_4 e L_5 per quanto riguarda le emissioni sonore («regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92») intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto e garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione. Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri come le biciclette a pedalata assistita, i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli con e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.

(3) Il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione ([4]) impongono l'adozione di livelli sonori ammissibili, le prescrizioni per gli impianti di scarico di ricambio e le procedure di prova dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

(4) Gli allegati IV, V e VI del regolamento (UE) n. 168/2013 e l'allegato IX del regolamento (UE) n. 134/2014 contengono prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda i livelli sonori ammissibili e l'impianto di scarico.

(5) Alla data di adesione all'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a diversi regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; i regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92 non erano compresi in tale elenco.

(6) Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE a cui non ha aderito al momento della sua adesione all'Accordo del 1958 riveduto.

([1]) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

([2]) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81.

([3]) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

([4]) Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).

(7) In seguito alle recenti modifiche che li hanno allineati alle pertinenti disposizioni tecniche dei regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014, è adesso opportuno applicare nell'Unione i regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92 al fine di introdurre prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale. Ciò dovrebbe consentire alle imprese dell'Unione di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, in particolare nelle parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea applica il regolamento UNECE n. 9, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli delle categorie L_2, L_4 e L_5 per quanto riguarda le emissioni sonore, il regolamento n. 63, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L_1 per quanto riguarda le emissioni sonore, e il regolamento n. 92, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei silenziatori dello scarico non originali (NORESS) per i veicoli delle categorie L_1, L_2, L_3, L_4 e L_5 per quanto riguarda le emissioni sonore.

Articolo 2

La Commissione notifica la presente decisione al segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER

DECISIONE (UE) 2018/1573 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ([1]) («accordo»),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 28 luglio 2016 a norma della decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio ([2]) ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 dicembre 2016.

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2013.

(3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando il proprio atto di adesione.

(4) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa alle modifiche dell'accordo necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

([1]) GU L 287 del 21.10.2016, pag. 3.
([2]) Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1).

PROGETTO

DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO APE

istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

del …

relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Ghana.

(2) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.

Articolo 2

L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 81*

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.»

Articolo 3

L'Unione trasmette al Ghana la versione in lingua croata dell'accordo.

Articolo 4

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Ghana nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nel Ghana purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 15 dicembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nel Ghana o nella Repubblica di Croazia.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 5

Il Ghana si impegna a non introdurre rivendicazioni, richieste o misure correttive e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2016.

Fatto a …,

Per il Ghana *Per l'Unione europea*

DECISIONE (UE) 2018/1574 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ([1]), (UE) 2015/190 ([2]) e (UE) 2015/994 ([3]), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Luciano D'ALFONSO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Giovanni LOLLI, *Vicepresidente della Regione Abruzzo*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

([1]) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

([2]) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

([3]) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE (UE) 2018/1575 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2018

sulle misure concesse dalla Grecia a favore di determinati casinò greci SA.28973 – C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)

[notificata con il numero C(2018) 5267]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ([1]),

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) In data 8 luglio 2009, il consorzio Loutraki AE – Club Hotel Loutraki AE ([2]) (in appresso «il denunciante» o «casinò di Loutraki») ha presentato una denuncia alla Commissione europea (Commissione) in merito alla normativa greca relativa a un regime di prelievi sui diritti d'ingresso ai casinò, asserendo che tale regime costituiva un aiuto di Stato a favore di taluni gestori di casinò. Con messaggio di posta elettronica del 7 ottobre 2009, il denunciante indicava di non opporsi alla divulgazione della sua identità. Il 14 ottobre 2009 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti del denunciante. Con lettera del 26 ottobre 2009, il denunciante ha fornito ulteriori dettagli a sostegno della denuncia.

(2) Il 21 ottobre 2009 la Commissione ha trasmesso la denuncia alla Grecia, invitandola a chiarire le questioni sollevate nella stessa. Il 27 novembre 2009 la Grecia ha risposto alla Commissione.

(3) Il 15 dicembre 2009 la Commissione ha trasmesso la risposta delle autorità elleniche al denunciante, il quale ha presentato le proprie controdeduzioni al riguardo in data 29 dicembre 2009.

(4) Il 25 febbraio, il 4 e il 23 marzo e il 13 aprile 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Grecia, cui essa ha dato riscontro in data 10 marzo e 1º e 21 aprile 2010.

(5) Con decisione del 6 luglio 2010 («decisione di avvio»), la Commissione ha informato le autorità elleniche dell'avvio del procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativamente a una misura varata dalla Grecia, e segnatamente l'imposizione di un tributo inferiore sui diritti d'ingresso a taluni casinò («la misura»). La decisione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([1]), invitando le parti interessate a presentare osservazioni.

(6) Il 4 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni sulla decisione di avvio da due presunti beneficiari della misura: il casinò di Mont Parnés ([3]) e il casinò di Salonicco ([4]).

(7) Con lettera del 6 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle autorità elleniche in merito alla decisione di avvio. Il 12 ottobre 2010 le autorità elleniche hanno trasmesso ulteriori informazioni concernenti la misura contestata.

(8) Con lettere dell'8 e del 25 ottobre 2010 il denunciante ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio.

([1]) GU C 235 del 31.8.2010, pag. 3.
([2]) Consorzio - Loutraki AE - Club Hotel Casino Loutraki SA (Κοινοπραξια Δ.Α.Ε.Τ.- Λουτρακι Α.Ε.- Κλαμπ Οτελ Λουτρακι Α.Ε.), Voukourestiou 11, Akti Poseidonos 48, Loutraki, Atene 10671, Grecia.
([3]) «Elliniko Kazino Parnithas AE», Agiou Konstantinou 49, 15124 Marousi Attikis, Grecia.
([4]) Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, Agiou Konstantinou 49, 15124 Marousi Attikis, Grecia, e 13º km odou Thessalonikis-Polygyrou, 55103 Salonicco, Grecia.

(9) Con lettera del 29 ottobre 2010 la Commissione ha trasmesso alle autorità elleniche le osservazioni presentate dal casinò di Mont Parnés e dal casinò di Salonicco. Con lettera del 6 dicembre 2010 le autorità elleniche hanno presentato le loro osservazioni sulle osservazioni di terzi.

(10) Il 24 maggio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/716/UE ([1]) (la «decisione definitiva del 2011»), nella quale ha concluso che la misura costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile e ha ordinato il recupero dell'aiuto.

(11) Tramite istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 3 agosto 2011, la Repubblica ellenica ha proposto un ricorso per ottenere l'annullamento della decisione definitiva del 2011 (causa T-425/11). Domande di annullamento sono state presentate anche da Etaireia Akiniton Dimosiou AE (causa T-419/11), dal casinò di Salonicco (causa T-635/11), dal casinò di Mont Parnés (causa T-14/12) e da Athens Resort Casino AE Symmetochon (causa T-36/12), azionista del casinò di Salonicco e del casinò di Mont Parnés.

(12) Con sentenza dell'11 settembre 2014 nella causa T-425/11, *Grecia/Commissione* ([2]), («la sentenza del 2014»), il Tribunale ha annullato la decisione definitiva del 2011, avendo concluso che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(13) Il 22 novembre 2014 la Commissione ha presentato ricorso contro la sentenza del 2014. Tramite ordinanza del 22 ottobre 2015 nella causa C-530/14 P, *Commissione/Grecia* ([3]), («l'ordinanza del 2015»), la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione e confermato la sentenza del 2014. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che le domande di annullamento presentate da Etaireia Akiniton Dimosiou AE, dal casinò di Salonicco, casinò di Mont Parnés e da Athens Resort Casino AE Symmetochon nei confronti della decisione definitiva del 2011 erano prive di scopo e non richiedevano quindi alcuna pronuncia in merito.

(14) Di conseguenza la Commissione ha dovuto riesaminare la misura e adottare una nuova decisione definitiva in merito.

(15) Il 14 aprile 2017 il casinò di Loutraki ha presentato una nuova denuncia nella quale chiedeva alla Commissione di adottare una nuova decisione definitiva che ritenesse la misura in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e incompatibile con il mercato interno e ordinasse il recupero dell'aiuto.

(16) Il 17 novembre 2017 la Commissione ha comunicato la nuova denuncia alla Grecia, invitandola a presentare le sue osservazioni in merito. In risposta a una richiesta della Grecia di traduzioni in greco, la Commissione ha inviato nuovamente i documenti in lingua greca il 20 dicembre 2017. Il 26 gennaio 2018 la Grecia ha risposto alla Commissione.

2. **LA MISURA OGGETTO DI VALUTAZIONE**

2.1. **La misura**

(17) La misura oggetto di valutazione è il regime di prelievi sui diritti d'ingresso ai casinò in Grecia che esisteva fino al mese di novembre del 2012. Ai sensi di tale regime, in Grecia veniva riscosso un tributo differenziato in relazione ai diritti d'ingresso ai casinò, a seconda che il casinò fosse di proprietà pubblica o privata.

(18) Dal 1995 tutti i casinò in Grecia sono tenuti a riscuotere diritti d'ingresso pari a 15 EUR da ciascun cliente e a versare successivamente l'80 % di tale importo (12 EUR) allo Stato come tributo sui diritti d'ingresso. I casinò hanno il diritto di trattenere il restante 20 % dei diritti riscossi (3 EUR), considerato come una remunerazione per l'emissione del biglietto e una copertura delle spese.

(19) Per quanto riguarda l'importo dei diritti d'ingresso addebitato dai casinò, nella pratica era stata applicata un'eccezione in relazione ai casinò di proprietà dello Stato («casinò pubblici») e per il casinò di Salonicco di proprietà privata. Tali casinò sono tenuti a riscuotere 6 EUR da ciascun cliente che ricevono e a versare successivamente l'80 % di tale importo (4,80 EUR) allo Stato come tributo sui diritti d'ingresso. Tali casinò hanno il diritto di trattenere il restante 20 % dei diritti riscossi (1,20 EUR), considerato come una remunerazione per l'emissione del biglietto e una copertura delle spese.

([1]) Decisione della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 25).
([2]) Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2014, *Repubblica ellenica/Commissione*, T-425/11, ECLI:EU:T:2014:768.
([3]) Ordinanza della Corte del 22 ottobre 2015, *Commissione europea/Repubblica ellenica*, causa C-530/14 P, ECLI:EU:C:2015:727.

(20) Per effetto della misura esaminata, i casinò privati trasferiscono allo Stato 12 EUR per ciascun cliente che ricevono, mentre i casinò pubblici e il casinò di Salonicco trasferiscono allo Stato 4,80 EUR per ciascun cliente che ricevono. Inoltre, la legge autorizza i casinò a concedere un accesso gratuito ai clienti in determinate circostanze, nel qual caso sono comunque tenuti a versare allo Stato un tributo sui diritti d'ingresso pari a 12 EUR o 4,80 EUR per cliente che ricevono, anche se non riscuotono diritti d'ingresso dai clienti.

2.2. **Le disposizioni nazionali pertinenti**

(21) Prima della liberalizzazione del mercato dei casinò greci nel 1994, in Grecia vi erano soltanto tre casinò attivi, ossia i casinò di Mont Parnés, di Corfù e di Rodi. All'epoca tali casinò erano aziende di Stato, gestite come circoli statali dall'Ente nazionale ellenico del turismo (EOT, *Ellinikos Organismos Tourismou*) ([1]). Il prezzo degli biglietti d'ingresso praticato da tali casinò era fissato con decisione adottata dal segretario generale dell'EOT ([2]) a 1 500 GRD (circa 4,50 EUR) o a 2 000 GRD (circa 6 EUR). In seguito all'adozione dell'euro da parte della Grecia nel 2002, il diritto regolamentato per l'ingresso ai casinò pubblici è diventato pari a 6 EUR.

(22) Il mercato dei casinò greci è stato liberalizzato nel 1994, in seguito all'adozione della legge 2206/1994 ([3]), quando i tre casinò statali esistenti sono stati affiancati da sei casinò privati di nuova costituzione. A norma dell'articolo 2, decimo comma, della legge 2206/1994, il prezzo dei biglietti d'ingresso ai casinò in talune zone sarebbe stato fissato con decisione ministeriale, la quale avrebbe altresì determinato la percentuale di prelievo che avrebbe costituito entrate per lo Stato greco. Con decisione ministeriale ([4]) del 16 novembre 1995 («la decisione ministeriale del 1995»), il ministro delle Finanze ha stabilito che, a partire dal 15 dicembre 1995, tutti gli operatori di casinò soggetti alla legge 2206/1994 ([5]) avrebbero dovuto applicare diritti d'ingresso pari a 5 000 GRD ([6]) (circa 15 EUR). Ai sensi della decisione ministeriale del 1995, i gestori dei casinò erano altresì tenuti a trattenere il 20 % del prezzo, compresa la relativa IVA, quale compenso per l'emissione del biglietto e copertura delle spese, mentre l'importo rimanente era considerato un prelievo pubblico ([7]). La decisione ministeriale del 1995 prevedeva che i casinò potessero concedere l'ingresso gratuito in casi specifici ([8]). Anche in questi casi, l'80 % dei diritti d'ingresso regolamentati doveva essere trasferito dai casinò allo Stato, nonostante i casinò non riscuotessero detti diritti d'ingresso in tali casi ([9]). Secondo la decisione ministeriale del 1995, i pagamenti dei prelievi pubblici dovevano essere effettuati da ciascun casinò su base mensile ([10]). La decisione ministeriale prevedeva altresì la possibilità di praticare sconti specifici per biglietti validi per 15 o 30 giorni ([11]). Al momento dell'adozione dell'euro da parte della Grecia nel 2002, il prezzo standard regolamentato per l'ingresso ai casinò pubblici è passato a 15 EUR.

([1]) I tre casinò erano gestiti come imprese dell'EOT ai sensi della legge 1624/1951, del decreto 4109/1960 e della legge 2160/1993. L'EOT è stato successivamente sostituito nella gestione dei casinò di Corfù e Mont Parnés da *Ellinika Touristika Akinita AE* (ETA, Ente per lo sviluppo del turismo greco), organismo detenuto al 100 % dallo Stato greco, a norma delle leggi 2636/1998 e 2837/2000, fino al momento in cui tali due casinò hanno ottenuto la licenza a norma della legge 3139/2003 (il casinò di Rodi è stato gestito dall'EOT fino a quando non gli è stata concessa una licenza nel 1996).

([2]) Più precisamente, le decisioni del segretario generale dell'EOT (emesse ai sensi della legge 1624/1951 e del decreto 4109/1960) sono: la decisione dell'EOT 535633 del 21 novembre 1991 (che fissa il prezzo dei biglietti d'ingresso al casinò di Mont Parnés a 2 000 GRD); la decisione dell'EOT 508049 del 24 marzo 1992 (che fissa il prezzo dei biglietti d'ingresso ai casinò di Corfù e Rodi a 1 500 GRD); la decisione dell'EOT 532691 del 24 novembre 1997 (che adegua il prezzo dei biglietti d'ingresso al casinò di Corfù a 2 000 GRD).

([3]) Legge 2206/1994 sulla costituzione, l'organizzazione, la gestione e la sorveglianza dei casinò e altre questioni (Νόμος 2206, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 - 20.4.1994).

([4]) Decisione ministeriale Υ.Α 1128269/1226/0015/ΠΟΛ.1292 del 16 novembre 1995 – ΦΕΚ 982/Β'/1995.

([5]) Paragrafo 1 della decisione ministeriale del 1995: «a far data dal 15 dicembre 1995, i gestori dei casinò (legge 2206/1994) hanno l'obbligo di emettere un biglietto d'ingresso a persona, conformemente alle disposizioni specifiche contenute nei paragrafi che seguono».

([6]) Paragrafo 5 della decisione ministeriale del 1995: «il prezzo unico del biglietto per l'accesso alle zone delle slot-machines e dei giochi da tavolo è di 5 000 GRD».

([7]) Il primo comma del paragrafo 7 della decisione ministeriale del 1995 stabilisce quanto segue: «Sull'importo totale del biglietto, una percentuale del 20 % è trattenuta dal casinò in quanto diritto di emissione del biglietto e a copertura delle spese, inclusa l'IVA dovuta, mentre il resto della somma costituisce un prelievo dello Stato».

([8]) Il paragrafo 6 della decisione ministeriale del 1995 stabilisce quanto segue: «Qualora per ragioni promozionali o di obblighi sociali il casinò non intenda far pagare al cliente il prezzo del biglietto d'ingresso, il casinò produce un biglietto recante l'indicazione 'gratuito' staccato da una serie speciale o emesso da un totalizzatore speciale del registratore fiscale di cassa omologato».

([9]) Il secondo comma del paragrafo 7 della decisione ministeriale del 1995 stabilisce quanto segue: «Per quanto concerne i biglietti gratuiti, il prelievo pubblico è corrisposto sulla base del prezzo dei biglietti per il giorno pertinente come stabilito al paragrafo 5 della presente decisione».

([10]) Il primo comma del paragrafo 10 della decisione ministeriale del 1995 stabilisce quanto segue: «I prelievi erariali sono depositati presso l'ufficio delle entrate competente in materia di imposta sui redditi d'impresa entro il decimo giorno di ciascun mese, accompagnati da una dichiarazione sui prelievi totalizzati nel corso del mese precedente».

([11]) Il primo e il secondo comma del paragrafo 8 della decisione ministeriale del 1995 stabilisce quanto segue: «Conformemente ai paragrafi da 2 a 7, mutatis mutandis, è ammesso [che i gestori dei casinò] emettano biglietti a lunga scadenza validi per 15 o 30 giorni consecutivi o un mese solare, se del caso. È prevista la possibilità di concedere uno sconto sul valore di ciascun biglietto a lunga-scadenza, come segue:

a) sui biglietti validi per 15 giorni, il 40 % del valore totale di 15 biglietti giornalieri; se tali biglietti vengono emessi per 15 giorni solari, l'ultima quindicina solare del mese copre il periodo a partire dal sedicesimo giorno fino alla fine del mese;

b) per i biglietti validi per 30 giorni o per un mese, il 50 % del valore totale di 30 biglietti giornalieri».

(23) Sebbene la gestione dei casinò in Grecia sia disciplinata, in generale, dalla legge 2206/1994 e dalla decisione ministeriale del 1995, i casinò pubblici di Mont Parnés, Corfù e Rodi sono stati esentati dall'applicazione di tale legge e tale decisione fino al momento in cui la commissione dei casinò ha concesso loro una licenza. Più in particolare, la legge 2160/1993 ha stabilito che tali casinò avrebbero continuato a essere gestiti come circoli statali dell'EOT, sulla base delle pertinenti disposizioni dell'EOT – ossia, la legge 1624/1951 ([1]), il decreto 4109/1960 ([2]) e la legge 2160/1993 ([3]). Di conseguenza, i casinò di Mont Parnés, Corfù e Rodi hanno continuato ad applicare un importo di 6 EUR come diritti d'ingresso.

(24) Al contrario, tutti i nuovi casinò privati costituiti in seguito all'adozione della legge 2206/1994 hanno attuato la decisione ministeriale del 1995 e applicato il prezzo di 15 EUR per i biglietti d'ingresso, ad eccezione del casinò di Salonicco. Sebbene sia stato costituito e abbia ottenuto la licenza nel 1995 ai sensi della legge 2206/1994, fino a novembre del 2012 il casinò di Salonicco ha praticato il prezzo d'ingresso ridotto pari a 6 EUR applicato dai casinò statali facendo riferimento alla legge 2687/1953 ([4]), la quale prevedeva che le imprese costituite con investimenti esteri godessero di un trattamento perlomeno altrettanto favorevole rispetto a quello applicato ad altre imprese analoghe nel paese ([5]). Dalla concessione della licenza nel 1995, il casinò di Salonicco è tenuto a versare all'erario l'80 % del valore impresso sui biglietti d'ingresso ([6]).

(25) Secondo il parere delle autorità elleniche, le disposizioni speciali applicabili ai casinò pubblici esistenti prima della legge 2206/1994 dovrebbero essere considerate eccezioni all'applicazione delle disposizioni generali di tale legge 2206/1994 e della decisione ministeriale del 1995. Pertanto, fino alla data in cui hanno ottenuto le licenze a norma della legge 2206/1994, si è ritenuto che la decisione ministeriale del 1995 non si applicasse ai casinò pubblici relativamente al prezzo comune d'ingresso di 15 EUR o all'obbligo di versare all'erario l'80 % di tali diritti. Tuttavia, poiché per i casinò pubblici i diritti d'ingresso sono rimasti eccezionalmente pari a 6 EUR sulla base delle decisioni già applicabili dell'EOT, che erano state considerate un'eccezione specifica (una *lex specialis* pregressa) non modificata dalle disposizioni generali della legge 2206/1994 e dalla decisione ministeriale del 1995, i casinò pubblici hanno versato soltanto l'80 % di tale importo. Le decisioni dell'EOT sono state considerate inapplicabili soltanto quando i casinò, in seguito alla loro privatizzazione, non erano più interamente di proprietà statale. È stato solo in seguito alla loro privatizzazione che tali casinò hanno iniziato ad applicare il normale prezzo per i biglietti d'ingresso di 15 EUR e sono stati tenuti a versare l'80 % di 15 EUR come prelievo statale.

(26) Un'ulteriore eccezione all'applicazione delle disposizioni generali della legge 2206/1994 e della decisione ministeriale del 1995 si applicava a favore del casinò di Mont Parnés, in seguito alla sua parziale privatizzazione, basata sulla legge 3139/2003 che prevedeva esplicitamente che il prezzo dei biglietti di ingresso a tale casinò restasse fissato a 6 EUR.

(27) Nel 2000 l'EOT è stato sostituito nella gestione dei casinò di Mont Parnés e Corfù dall'ETA, interamente di proprietà dello Stato greco. Dalla fine del 2000 e fino al rilascio delle licenze a favore di tali casinò ai sensi della legge 2206/1994 nel 2003, l'ETA ha iniziato ([7]), volontariamente all'inizio e successivamente in virtù dell'articolo 24 della legge 2919/2001, ad adattarsi gradualmente agli obblighi stabiliti per i casinò nella legge 2206/1994, al fine di preparare entrambi i casinò precedentemente statali a diventare casinò con licenza piena e ad essere privatizzati. Durante questo periodo di transizione, l'ETA ha versato allo Stato l'80 % del prezzo di 6 EUR per i biglietti d'ingresso riscosso dai casinò di Mont Parnés e di Corfù. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, non è stata emessa alcuna nuova decisione ministeriale e il casinò di Corfù ha continuato ad addebitare diritti d'ingresso pari a 6 EUR fino alla sua privatizzazione nell'agosto del 2010 ([8]), quando ha iniziato ad applicare l'importo di 15 EUR come diritti d'ingresso.

([1]) Legge 1624/1951 che ratifica, modifica e integra la legge 1565/1950 sulla creazione dell'Ente ellenico del turismo (Νόμος 1624, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 8.1.1951).

([2]) Decreto 4109/1960 che modifica e integra la legislazione concernente l'Ente ellenico del turismo e talune altre disposizioni (Νομοθετικό Διάταγμα 4109, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 153 - 29.9.1960).

([3]) Legge 2160/1993 sul turismo e altre questioni (Νόμος 2160, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 - 19.7.1993).

([4]) Legge 2687/1953 sugli investimenti e la protezione dei capitali esteri (Νομοθετικό Διάταγμα 2687, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 317 - 10.11.1953).

([5]) Il casinò di Salonicco è stato dichiarato beneficiario delle disposizioni della legge 2687/1953 ai sensi del decreto presidenziale Π.Δ. 290/1995 (che approva un investimento di capitale estero da parte di Hyatt Regency Hotel e dell'ente del turismo, Προεδρικό Διάταγμα 290, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 163 - 9.8.1995) che lo ha assimilato ai casinò di Mont Parnés e Corfù.

([6]) Cfr. considerando 16, 17 e 18 della decisione di avvio.

([7]) Il casinò di Mont Parnés è stato gestito da Elliniko Kasino Parnithas A.E. (EKP), istituito nel 2001 come una filiale dell'ETA, interamente controllata dallo stato greco.

([8]) Secondo le informazioni fornite dalle autorità elleniche durante il procedimento di indagine formale, il casinò di Corfù è stato privatizzato il 30 agosto 2010 attraverso la vendita, tramite una gara d'appalto internazionale, della totalità delle azioni della società Corfu Hellenic Casino SA (EKK) alla società V&T Corfù Casino SA, costituita dall'aggiudicatario, ossia il consorzio Vivere Entertainment Commercial & Holding SA - Theros International Gaming INC.. EKK era stata costituita nel 2001 come filiale dell'ETA.

(28) Nel caso del casinò di Rodi la licenza ai sensi della legge 2206/1994 è stata rilasciata nel 1996 ([1]). Tuttavia, il casinò ha continuato ad applicare il prezzo ridotto dei biglietti d'ingresso fino al 1999 ed è passato a 15 EUR soltanto dopo la sua privatizzazione avvenuta nell'aprile del 1999.

(29) Nel novembre del 2012 la Grecia ha introdotto una nuova legislazione ([2]) che fissava diritti d'ingresso regolamentati uguali per tutti i casinò, pubblici o privati, a 6 EUR, fatto salvo l'obbligo per tutti i casinò di trattenere il 20 % (1,20 EUR) del prezzo d'ingresso come compenso per l'emissione del biglietto e la copertura delle spese e di trasferire ogni mese allo Stato il restante 80 % (4,80 EUR) che costituisce un prelievo erariale. La Grecia ha confermato che tale legislazione è attualmente ancora in vigore.

3. **MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

(30) La Commissione ha avviato un'indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in quanto nutriva sospetti di discriminazione fiscale a favore di alcuni specifici casinò greci, che godevano di un regime fiscale più favorevole rispetto ad altri casinò nel paese.

(31) La Commissione ha ritenuto che la misura contestata si discostasse dalle norme giuridiche generali greche che stabiliscono il livello normale dei prelievi sugli ingressi ai casinò, migliorando di conseguenza la posizione concorrenziale dei beneficiari.

(32) La Commissione ha constatato che la misura oggetto di contestazione sembrava costituire una perdita di gettito per lo Stato greco e conferiva un vantaggio ai casinò che applicavano i prezzi più bassi. All'argomentazione avanzata dalle autorità elleniche, che il prezzo d'ingresso inferiore andava a diretto vantaggio del cliente, la Commissione ha risposto che un sussidio ai consumatori poteva configurarsi come aiuto di Stato alle imprese se la sovvenzione fosse subordinata all'utilizzo di un determinato bene o servizio fornito da una determinata impresa ([3]).

(33) La Commissione osservava inoltre che il livello d'imposizione non sembrava essere stato fissato secondo le circostanze del singolo casinò ([4]); la Commissione concludeva in via provvisoria che la misura era selettiva ([5]).

(34) La Commissione ha ritenuto che la misura contestata era atta a falsare la concorrenza fra i casinò in Grecia, e nel mercato europeo di acquisizione di imprese. La Commissione ha affermato di rispettare pienamente il diritto degli Stati membri di regolamentare, conformemente al diritto dell'Unione, il gioco d'azzardo sul loro territorio, ma non ha ritenuto che tali argomenti dimostrassero che la misura in oggetto non avesse effetti di distorsione della concorrenza o non incidesse sugli scambi tra gli Stati membri. Gli operatori del settore erano spesso catene alberghiere internazionali la cui strategia di investimento potrebbe essere influenzata dalla misura e i casinò potrebbero rappresentare un'attrattiva per i turisti che intendano visitare la Grecia. A parere della Commissione, pertanto, la misura poteva falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ([6]).

(35) La Commissione ha ritenuto provvisoriamente che la misura costituisse un aiuto illegale, in quanto applicata dalle autorità elleniche senza la previa autorizzazione della Commissione, e che l'aiuto fosse pertanto soggetto a recupero, a norma dell'articolo 15 del regolamento di procedura applicabile in quel momento (regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ([7])) ([8]).

(36) La Commissione non aveva individuato motivi per considerare la misura contestata compatibile con il mercato interno; essa sembrava configurarsi come un aiuto ingiustificato al funzionamento dei casinò che ne beneficiavano ([9]).

(37) Nel caso in cui fossero state confermate le sue perplessità in merito al carattere di aiuto di Stato incompatibile della misura in questione, la Commissione osservava che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura, avrebbe dovuto ingiungere alla Grecia di recuperare l'aiuto presso i beneficiari, salvo i casi in cui si ritenesse che tale recupero fosse contrario ai principi generali del diritto ([10]).

([1]) In virtù della decisione ministeriale T/633 del 29 maggio 1996.
([2]) Legge 4093/2012, Gazzetta ufficiale I 222 del 12 novembre 2012.
([3]) Cfr. considerando 19-23 della decisione di avvio.
([4]) Cfr. considerando 26, 27, 28 e 37 della decisione di avvio.
([5]) Cfr. considerando 24-29 della decisione di avvio.
([6]) Cfr. considerando 30, 31 e 32 della decisione di avvio.
([7]) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
([8]) Cfr. considerando 34 e 35 della decisione di avvio.
([9]) Cfr. considerando 36, 37 e 38 della decisione di avvio.
([10]) Cfr. considerando 39 e 40 della decisione di avvio.

4. OSSERVAZIONI DELLA GRECIA E DI TERZI INTERESSATI

(38) Durante il procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Grecia, dal casinò di Mont Parnés, dal casinò di Salonicco e dal casinò di Loutraki.

4.1. Osservazioni della Grecia e dei casinò di Mont Parnés e di Salonicco

(39) Dato che le osservazioni presentate dai rappresentanti del casinò beneficiari di Mont Parnés e Salonicco e quelle ricevute dalle autorità elleniche sono essenzialmente identiche, le stesse sono sintetizzate congiuntamente nella presente sezione.

(40) Tanto le autorità elleniche quanto i casinò di Mont Parnés e di Salonicco contestano l'esistenza di aiuti di Stato, asserendo che lo Stato non rinuncia ad alcun gettito o, anche qualora lo facesse, i casinò non ne traggono alcun vantaggio.

(41) Le autorità elleniche sostengono che la differenziazione dei prezzi attiene esclusivamente alla regolamentazione degli stessi, giacché la percentuale dell'imposta prelevata sul prezzo dei biglietti d'ingresso staccati è identica.

(42) Stando alle autorità elleniche, l'obiettivo perseguito nella fissazione di un prezzo d'ingresso e nel richiedere il versamento di una quota dello stesso all'erario non è di produrre gettito per lo Stato, ma di scoraggiare il gioco d'azzardo fra le persone con reddito basso. Il fatto che il prezzo d'ingresso produca anche un gettito per lo Stato non ne altera la natura di misura di contenimento. Le autorità elleniche sostengono pertanto che l'obbligo di emettere un biglietto d'ingresso a un determinato prezzo per i clienti che accedono alle zone di gioco nei casinò costituisce una misura di controllo amministrativo che impone un onere ma non ha natura di imposta e non può essere considerata come un onere fiscale, come sancito dalla sentenza n. 4027/1998 del Consiglio di Stato, la suprema corte amministrativa della Grecia.

(43) Per quanto concerne le differenze fra i prezzi praticati dai diversi casinò, la Grecia sostiene che le circostanze economiche e sociali dei vari casinò sono diverse e non comparabili. Le autorità elleniche affermano che la distinzione fra gli oneri è giustificata da motivi di politica pubblica: esse sostengono, in particolare che «le circostanze dei vari casinò giustificano e sono pienamente coerenti con la pratica di fissare prezzi d'ingresso diversi per i casinò situati in prossimità di grandi centri urbani […] rispetto ai casinò ubicati nelle aree rurali […], dove la maggioranza della popolazione ha livelli di reddito e di istruzione più bassi e va maggiormente scoraggiata dal gioco d'azzardo rispetto agli abitanti delle zone urbane».

(44) Per quanto concerne l'osservazione del denunciante, il casinò di Loutraki, secondo la quale nel 2010, quando è stato privatizzato il casinò di Corfù, il prezzo dei biglietti d'ingresso è passato da 6 EUR a 15 EUR, le autorità elleniche hanno risposto che in virtù della posizione geografica remota dell'isola di Corfù il casinò non è in concorrenza con nessun altro dei casinò greci, per cui non vi può essere distorsione della concorrenza. Esse aggiungono che l'imposizione di un prezzo dei biglietti d'ingresso con efficacia deterrente è essenziale per tutelare gli abitanti di Corfù, giacché le mutate condizioni di gestione del casinò dopo la privatizzazione porteranno inevitabilmente a un deciso aumento delle ore di apertura, del livello generale di attività e della sua capacità di attrarre i clienti.

(45) Secondo le autorità elleniche e i casinò di Mont Parnés e Salonicco, anche se i casinò che praticano prezzi più bassi sono avvantaggiati in quanto attirano un numero maggiore di clienti, non si ha necessariamente una perdita di gettito pubblico. Né si può asserire con certezza che se il prezzo d'ingresso fosse maggiore questi presunti beneficiari produrrebbero maggiori entrate per l'erario; pertanto, l'asserita perdita di entrate è solo ipotetica. Le autorità elleniche e i casinò di Mont Parnés e di Salonicco sostengono che il prezzo inferiore dei biglietti d'ingresso va a favore del cliente e che la quota trattenuta dal casinò sul prezzo è maggiore per i casinò in cui l'ingresso costa 15 EUR, a vantaggio dei casinò che praticano prezzi più elevati.

(46) Le autorità elleniche e i casinò di Mont Parnés e di Salonicco sostengono che non vi sono effetti sulla concorrenza o sugli scambi, in quanto ogni casinò serve un mercato locale. Tali soggetti contestano l'asserita possibilità di concorrenza con altre forme di gioco d'azzardo menzionata nella decisione di avvio, e precisano che attualmente in Grecia il gioco d'azzardo su Internet è illegale.

(47) Le autorità elleniche e i casinò di Mont Parnés e di Salonicco sostengono inoltre che, anche se si ammettesse che il prezzo ridotto dei biglietti d'ingresso di 6 EUR possa aver influenzato o possa tuttora influenzare la decisione di una società straniera di investire in un casinò in Grecia, detta società potrebbe sempre avvalersi del decreto legislativo 2687/1953, come ha fatto Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Salonicco) AE nel caso del casinò di Salonicco.

(48) Il denunciante sostiene che i beneficiari hanno la possibilità di far entrare i clienti gratuitamente, a patto che l'80 % sia versato, il che, a suo parere, dimostra chiaramente che la misura costituisce un aiuto di Stato; le autorità elleniche rispondono che questa prassi è «eccezionale», in quanto i casinò vi ricorrono principalmente per offrire l'ingresso gratuito a VIP o clienti famosi, ed è in contrasto con la normativa fiscale (legge 2238/1994), in quanto il versamento dell'80 % del prezzo del biglietto allo Stato attingendo alle risorse proprie dell'impresa non costituisce una spesa produttiva e non può essere dedotto dalle entrate della società, per cui una società che attui tale prassi incorre in un onere fiscale notevole.

(49) Le autorità elleniche e i casinò di Mont Parnés e di Salonicco richiamano inoltre l'attenzione della Commissione su altre differenze fra casinò in base a varie misure fiscali e regolamentari. Essi affermano che tali differenze favoriscono il denunciante, il casinò di Loutraki, e compensano i vantaggi di cui godono i beneficiari in ragione del prezzo inferiore dei biglietti d'ingresso. In particolare, ciascun casinò versa una percentuale dell'utile lordo annuo allo Stato, ma per legge il casinò di Loutraki versa una percentuale minore rispetto ad altri. Al riguardo, la Commissione osserva, in primo luogo, che tali eventuali altre misure citate dalle autorità elleniche e dai casinò di Mont Parnés e di Salonicco, se effettivamente sussistenti, possono costituire un aiuto separato a beneficio del casinò di Loutraki, ove siano soddisfatte tutte le disposizioni della normativa dell'Unione applicabile in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, dette misure sono distinte dalla misura oggetto d'esame, e non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

(50) Le autorità elleniche e i casinò di Mont Parnés e di Salonicco non hanno presentato alcuna osservazione sulla compatibilità e sulla legalità dell'aiuto.

(51) In risposta alle nuove osservazioni presentate dal denunciante del 14 aprile 2017 e, in particolare, all'affermazione secondo la quale la maggiore capacità di attirare clienti dei casinò beneficiari, derivante dai diritti d'ingresso inferiori riscossi e dalla pratica ampiamente attuata di concedere ingressi gratuiti, avrebbe determinato una deviazione della domanda e un aumento del reddito totale e quindi conferito un vantaggio (cfr. considerando 56), le autorità elleniche sostengono che né diritti d'ingresso più bassi né la concessione di biglietti gratuiti sono aspetti correlati a un aumento delle entrate complessive dei casinò interessati.

4.2. **Osservazioni presentate dal casinò di Loutraki**

(52) Il casinò di Loutraki afferma che le misure di cui alle disposizioni normative nazionali costituiscono una discriminazione fiscale a favore di taluni casinò, in quanto il prelievo uniforme dell'80 % da corrispondere allo Stato sugli ingressi si applica a diverse basi imponibili, e segnatamente ai due diversi prezzi d'ingresso stabiliti dallo Stato. Il fatto che il prezzo d'ingresso ai casinò beneficiari è significativamente inferiore al prezzo in vigore negli altri casinò (6 EUR rispetto a 15 EUR) rappresenta una perdita di entrate per lo Stato e, in ragione della distorsione della concorrenza che causa, costituisce aiuto di Stato.

(53) Il casinò di Loutraki aggiunge che la misura non è oggettivamente giustificata, in quanto l'applicazione di un prezzo inferiore per l'ingresso nei casinò beneficiari si pone in realtà in contrasto con lo scopo sociale, la motivazione e le caratteristiche della fissazione di un prezzo d'ingresso ai casinò, come definiti nella sentenza n. 4027/1998 del Consiglio di Stato. Il casinò di Loutraki afferma che non si può ragionevolmente sostenere che sia possibile conseguire scopi di tutela sociale e controllo amministrativo praticando prezzi d'ingresso diversi – giacché ad esempio nel casinò di Mont Parnés, che dista appena 20 km dal centro di Atene, il costo del biglietto d'ingresso è di 6 EUR mentre a Loutraki, a circa 85 km dal centro di Atene, il costo è di 15 EUR; al casinò di Salonicco, che si trova a circa 8 km dal centro di Salonicco, il costo del biglietto d'ingresso è di 6 EUR, mentre l'ingresso al casinò di Chalkidiki, a circa 120 km dal centro di Salonicco, costa 15 EUR.

(54) Il casinò di Loutraki fa osservare che la Grecia aveva precedentemente sostenuto che il prezzo d'ingresso ridotto di 6 EUR era giustificato dalle circostanze particolari di ciascun casinò beneficiario, relative soprattutto alla posizione geografica (che determinava talune caratteristiche economiche, sociali, demografiche e altre specificità); eppure, quando il casinò di Corfù è stato privatizzato, nell'agosto del 2010, esso ha cominciato ad applicare il prezzo di 15 EUR senza che fosse fornita alcuna spiegazione delle ragioni per cui non erano più d'applicazione tali circostanze speciali.

(55) Per quanto concerne le misure distinte citate dalle autorità elleniche e Mont Parnés che andrebbero a favore del casinò di Loutraki (principalmente quella che consentirebbe al casinò di Loutraki di versare all'erario una minor percentuale di utile lordo annuo rispetto agli altri casinò), il casinò di Loutraki asserisce che all'atto pratico ha versato il medesimo importo dei suoi concorrenti, sulla base di un accordo separato con le autorità.

(56) Nelle sue nuove osservazioni presentate il 14 aprile 2017 a seguito dell'annullamento della decisione definitiva del 2011 da parte del Tribunale, il casinò di Loutraki sottolinea che il vantaggio conferito dalla misura in esame consiste nella maggiore attrattiva dei casinò beneficiari, nonché nella conseguente inflazione delle entrate totali dei beneficiari. Secondo il casinò di Loutraki, la Commissione dovrebbe stabilire l'esistenza di tale vantaggio e adottare una nuova decisione definitiva che constati che la misura in esame ha conferito detto vantaggio ai beneficiari, tenendo conto di tutte le informazioni fornite dalle autorità elleniche durante il procedimento antecedente alla decisione definitiva del 2011.

(57) Inoltre, il casinò di Loutraki sostiene che la pratica ampiamente attuata dai casinò beneficiari di concedere biglietti d'ingresso gratuiti costituisce un terzo elemento indipendente del vantaggio conferito. In relazione a tale elemento, il casinò di Loutraki chiede alla Commissione di fornire tutte le informazioni e le prove necessarie per dimostrare che la pratica di concedere biglietti d'ingresso gratuiti era comune ed estesa e ampiamente attuata ed andava oltre gli obiettivi dell'eccezione prevista dalla decisione ministeriale del 1995.

(58) Il casinò di Loutraki sostiene che la misura soddisfa anche gli altri criteri relativi alla sussistenza di aiuti di Stato e non è compatibile con il mercato interno e che, pertanto, la Commissione dovrebbe adottare una nuova decisione definitiva che constati che la misura è stata illegittimamente attuata in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e ordini quindi il recupero del vantaggio concesso.

5. **VALUTAZIONE DELLA MISURA**

(59) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Affinché una misura si configuri come un aiuto ai sensi di tale disposizione, è necessario che sussistano tutti i presupposti previsti da detta disposizione. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ([1]).

(60) Per quanto concerne la terza condizione per la constatazione di un aiuto, si opera una distinzione tra le condizioni di vantaggio e di selettività per garantire che non tutte le misure statali che conferiscono un vantaggio (ossia che migliorano la posizione finanziaria netta di un'impresa) costituiscano un aiuto di Stato, ma soltanto quelle che accordano tale vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o a determinate categorie di imprese o a determinati settori economici ([2]).

(61) Un vantaggio è un vantaggio economico che un'azienda non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza dell'intervento dello Stato ([3]). A tale fine è pertinente soltanto l'effetto della misura sull'impresa e non la causa o l'obiettivo dell'intervento dello Stato ([4]). Ogni volta che la situazione finanziaria di un'impresa risulta migliorata a seguito di un intervento di Stato a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato, si è in presenza di un vantaggio. Per valutare tale aspetto, la situazione finanziaria dell'impresa in seguito all'attuazione della misura dovrebbe essere confrontata con la sua situazione finanziaria nel caso in cui la misura non fosse stata adottata ([4]). Poiché è rilevante soltanto l'effetto della misura sull'impresa, è irrilevante l'obbligatorietà del vantaggio per l'impresa, ossia il fatto che l'impresa non abbia potuto evitare o rifiutare di beneficiare di tale vantaggio ([5]).

([1]) Sentenza della Corte, del 21 dicembre 2016, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, *Commissione/World Duty Free Group*, ECLI:EU:C:2016:981, punto 53 e giurisprudenza ivi citata.

([2]) Cfr. cause C-20/15 P e C-21/15 P *Commissione/World Duty Free Group*, ECLI:EU:C:2016:981, punto 56 e causa C-6/12 *P Oy*, ECLI:EU:C:2013:525, punto 18.

([3]) Sentenza della Corte dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte del 29 aprile 1999, *Spagna/Commissione*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

([4]) Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

([5]) Decisione 2004/339/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure attuate dall'Italia in favore di RAI SpA (GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1), considerando 69; conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 26 novembre 1998, *Francia/Commissione*, C-251/97, ECLI:EU:C:1998:572, punto 26.

(62) Anche la forma precisa della misura è irrilevante ai fini della determinazione se la stessa conferisce un vantaggio all'impresa ([1]). Ai fini della nozione di aiuto di Stato non è pertinente soltanto la concessione di vantaggi economici positivi; infatti, anche l'esenzione da oneri economici può costituire un vantaggio. Quest'ultima è una categoria ampia che include eventuali sgravi in relazione a spese che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa ([2]). Ciò comprende tutte le situazioni nelle quali gli operatori economici sono esentati dai costi inerenti delle loro attività economiche ([3]).

(63) Nella sentenza del 2014, il Tribunale ha dichiarato che il tributo differenziato riscosso sugli ingressi ai casinò pubblici e ai casinò privati in Grecia non costituiva uno sgravio fiscale a favore dei casinò pubblici che dava luogo a un vantaggio ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Secondo il Tribunale, «dalla misura di cui trattasi risulta che gli importi versati allo Stato dai casinò a titolo di prelievo da parte di quest'ultimo sui biglietti d'ingresso sono solo il prorata di quanto ciascun casinò riscuote come diritti d'ingresso. Di conseguenza, […] la misura in esame non corrisponde a una riduzione dell'imponibile poiché le somme che ogni casinò deve versare equivalgono a un prorata dell'80 % del complesso dei diritti d'ingresso effettivamente incassati. […] [dato che] l'onere dell'80 % versato allo Stato da tutti i casinò è calcolato al prorata di quanto da essi effettivamente riscosso a titolo di diritti d'ingresso sui biglietti venduti» ([4]), «il fatto che, per effetto della misura esaminata, i casinò per i quali si applicano diritti d'ingresso di EUR 6 versino allo Stato somme minori di quelle versate a quest'ultimo dai casinò per i quali si applicano diritti d'ingresso di EUR 15 non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un vantaggio nei confronti dei casinò appartenenti alla prima categoria» ([5]).

(64) Nell'ordinanza del 2015, la Corte ha confermato tale ragionamento affermando che «il Tribunale era legittimato a basarsi sul fatto che la differenza tra i due importi assoluti da restituire allo Stato greco corrisponde alla medesima percentuale dei diversi importi percepiti dalle due categorie di casinò» ([6]).

(65) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura in questione non conferisce un vantaggio ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(66) Per quanto concerne la pratica di concedere biglietti d'ingresso gratuiti, nella sentenza del 2014 il Tribunale ha dichiarato che «i casinò per i quali si applicano diritti d'ingresso di EUR 6 sono avvantaggiati in quanto, su identici diritti d'ingresso riscossi (pari a zero), essi versano allo Stato diritti inferiori a quelli versati dai casinò per i quali si applicano diritti d'ingresso di EUR 15» ([7]). Tuttavia, ha successivamente dichiarato che, poiché il regime dei diritti d'ingresso ai casinò in Grecia non conferisce un vantaggio ai casinò che applicano un diritto d'ingresso di 6 EUR, il regime dei biglietti gratuiti non può essere considerato come un rafforzamento del vantaggio concesso da tale regime ([8]). Inoltre ha sostenuto che «[a] tal riguardo, poiché il sistema dei diritti d'ingresso ai casinò non conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda i biglietti d'ingresso venduti e lo Stato membro interessato può consentire l'emissione di biglietti gratuiti per motivi precisi e giustificati, quali le azioni promozionali e gli obblighi sociali, è ragionevole per tale Stato membro porre come condizione supplementare che i prelievi che altrimenti gli sarebbero stati versati lo siano anche nell'ipotesi dei biglietti gratuiti» ([9]). Di conseguenza, il Tribunale ha escluso l'esistenza di un vantaggio distinto e specifico derivante dalla pratica di concedere biglietti gratuiti ([10]).

(67) Nell'ordinanza del 2015, la Corte ha confermato tale ragionamento affermando che, poiché «il Tribunale ha correttamente dichiarato che l'unica differenza tra le somme versate allo Stato per ciascun biglietto d'ingresso venduto non conferisce alcun vantaggio ai casinò per i quali si applica un diritto d'ingresso di 6 EUR», la pratica di concedere biglietti gratuiti non può rafforzare tale vantaggio ([11]).

(68) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la pratica di concedere biglietti gratuiti non conferisce un vantaggio ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

([1]) Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 84.
([2]) Sentenza della Corte del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; sentenza della Corte del 19 maggio 1999, *Italia/Commissione*, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; sentenza della Corte del 3 marzo 2005, *Heiser*, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.
([3]) Sentenza della Corte del 20 novembre 2003, *GEMO SA*, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punti da 28 a 31.
([4]) Sentenza del 2014, punto 55.
([5]) Ibidem, punto 57.
([6]) Ordinanza del 2015, punto 35.
([7]) Sentenza del 2014, punto 76.
([8]) Ibidem, punto 77.
([9]) Ibidem, punto 78.
([10]) Ibidem, punto 80.
([11]) Ordinanza del 2015, punto 55.

(69) Infine, il denunciante sostiene che il regime dei diritti d'ingresso ai casinò in Grecia si traduce in una maggiore capacità di attrarre i clienti da parte dei casinò pubblici in conseguenza del diritto d'ingresso regolamentato inferiore e di entrate totali più elevate (ossia la generazione di altre fonti di reddito, quali servizi di gioco d'azzardo, alloggio, bar e ristorante) derivanti dai clienti aggiuntivi attratti dal diritto d'ingresso inferiore. Proprio come per i biglietti gratuiti, dato che il regime dei diritti d'ingresso ai casinò in Grecia non conferisce di per sé un vantaggio ai casinò pubblici, non si può affermare che qualsiasi maggiore capacità di attrarre clienti o entrate aggiuntive generate dai clienti aggiuntivi attratti dal diritto d'ingresso inferiore dia adito a un vantaggio. In ogni caso, anche qualora si riuscisse a dimostrare che tale vantaggio esiste, soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ([1]). Secondo la Corte, un effetto indiretto negativo sulle entrate dello Stato derivanti da misure di regolamentazione non costituisce un trasferimento di risorse statali laddove ciò costituisca una caratteristica intrinseca della misura ([2]). Ad esempio, una regolamentazione nazionale che fissa un prezzo minimo per determinati beni non comporta il trasferimento di risorse statali ([3]). Sebbene il tributo differenziato versato allo Stato greco dai casinò pubblici e privati comporti una perdita di gettito pubblico, il semplice fatto che ai casinò pubblici sia stato permesso di applicare un diritto d'ingresso inferiore rispetto a quello applicato dai casinò privati non costituisce una perdita di gettito per lo Stato. Di conseguenza, la Commissione conclude che il vantaggio asserito dal denunciante, anche qualora se ne dimostrasse l'esistenza, non sarebbe concesso mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(70) Dal momento che una misura deve soddisfare tutte e quattro le condizioni *cumulative* di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per costituire un aiuto di Stato, non è necessario esaminare se le altre condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

6. **CONCLUSIONE**

(71) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che il regime di prelievi sui diritti d'ingresso ai casinò in Grecia che esisteva fino al mese di novembre 2012 non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di prelievi sui diritti d'ingresso ai casinò in Grecia che esisteva fino al mese di novembre del 2012 non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2018

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

([1]) Sentenza della Corte del 24 gennaio 1978, *Van Tiggele*, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, punti 25 e 26; sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punto 63.
([2]) Sentenza della Corte del 13 marzo 2001, Causa C-379/98 *Preussen Elektra* EU:C:2001:160, punto 62.
([3]) Sentenza della Corte del 24 gennaio 1978, *Van Tiggele*, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, punti 25 e 26.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1576 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 6961]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([3]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ([4]) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1512 della Commissione ([5]), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Ungheria e in Polonia.

(2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 ([6]).

(3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ([7]) stabilisce le misure minime dell'Unione di lotta contro la peste suina africana. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede, in particolare, l'istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza non appena la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, mentre gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, tra cui sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini situati nella zona

([1]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([3]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([4]) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1512 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 255 dell'11.10.2018, pag. 18).
([6]) *EFSA Journal* 2015;13(7):4163; *EFSA Journal* 2017;15(3):4732; *EFSA Journal* 2017;15(11):5068.
([7]) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

definita infetta. La recente esperienza ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti, sono efficaci nel contenere la diffusione della malattia.

(4) Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri interessati conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 15 della medesima, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone della Lettonia, della Lituania e della Polonia, attualmente elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II o nella parte I di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle aziende infette. Dato che nell'elenco di cui alla parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE figurano le zone in cui la situazione è tuttora in evoluzione, quando vengono effettuate modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata una particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.

(5) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1512 inoltre la situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6) Nel settembre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Tauragė, in Lituania. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I.

(7) Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Puławy, in Polonia. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I.

(8) Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Teleorman in Romania. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I.

(9) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lettonia, Lituana e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui alle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, ed inoltre che alcune zone siano trasferite dall'elenco di cui alla parte III agli elenchi di cui alle parti I o II del medesimo, a seguito del completamento del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle aziende infette. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

PARTE I

1. **Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

— okres Uherské Hradiště,

— okres Kroměříž,

— okres Vsetín,

— katastrální území obcí v okrese Zlín:

  — Bělov,

  — Biskupice u Luhačovic,

  — Bohuslavice nad Vláří,

  — Brumov,

  — Bylnice,

  — Divnice,

  — Dobrkovice,

  — Dolní Lhota u Luhačovic,

  — Drnovice u Valašských Klobouk,

  — Halenkovice,

  — Haluzice,

  — Hrádek na Vlárské dráze,

  — Hřivínův Újezd,

  — Jestřabí nad Vláří,

  — Kaňovice u Luhačovic,

  — Kelníky,

  — Kladná-Žilín,

  — Kochavec,

  — Komárov u Napajedel,

  — Křekov,

  — Lipina,

  — Lipová u Slavičína,

  — Ludkovice,

  — Luhačovice,

  — Machová,

  — Mirošov u Valašských Klobouk,

  — Mysločovice,

  — Napajedla,

  — Návojná,

  — Nedašov,

  — Nedašova Lhota,

  — Nevšová,

— Otrokovice,
— Petrůvka u Slavičína,
— Pohořelice u Napajedel,
— Polichno,
— Popov nad Vláří,
— Poteč,
— Pozlovice,
— Rokytnice u Slavičína,
— Rudimov,
— Řetechov,
— Sazovice,
— Sidonie,
— Slavičín,
— Smolina,
— Spytihněv,
— Svatý Štěpán,
— Šanov,
— Šarovy,
— Štítná nad Vláří,
— Tichov,
— Tlumačov na Moravě,
— Valašské Klobouky,
— Velký Ořechov,
— Vlachova Lhota,
— Vlachovice,
— Vrbětice,
— Žlutava.

2. **Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Hiiu maakond.

3. **Ungheria**

Le seguenti zone dell'Ungheria:

— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Aizputes novads,

— Alsungas novads,

— Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

— Priekules novads,

— Skrundas novada Rudbāržu pagasts,

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

— Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

— Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

— Pagėgių savivaldybė,

— Plungės rajono savivaldybė,

— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

— Rietavo savivaldybė,

— Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

— Šilalės rajono savivalybė,

— Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

— Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

6. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

— gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

— gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

— gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

— gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

— gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

— gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

— gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

— gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

— gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

— powiat miejski Elbląg,

— gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,

— gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,

w województwie podlaskim:

— gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

— gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

— gmina Poświętne w powiecie białostockim,

— gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

— gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

— gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

w województwie mazowieckim:

— gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

— gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

— część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

— gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

— powiat miejski Ostrołęka,

— powiat ostrowski,

— gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

— gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

— gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

— gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

— gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

— gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

— gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczące do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

— gminy Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Sobolew, Trojanów, Żelechów i część gminy Miastków Kościelny położona na południe od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

— gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, i Sieciechów w powiecie kozienickim,

— gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

— powiat żyrardowski,

— gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

— gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

— gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

— gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

— gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

w województwie lubelskim:

— gminy Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk i Wojciechów w powiecie lubelskim,

— gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

— gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

— gminy Jeziorzany i Kock, w powiecie lubartowskim,

— gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

— powiat rycki,

— gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

— gminy Karczmiska, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

— gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

— gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

— gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

— powiat miejski Lublin.

w województwie podkarpackim:

— gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

— gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

7. **Romania**

Le seguenti zone della Romania:

— Alba county with the following delimitation:
  — North of National Road no. 7
— Arad county with the following delimitation:
  — In the North side of the line described by following localities:
    — Macea,
    — Șiria,
    — Bârzava,
    — Toc, which is junction with National Road no. 7,
    — North of National Road no. 7,
— Arges county,
— Bistrița county,
— Brașov county,
— Cluj county,
— Covasna county,
— Dolj county,
— Harghita county,
— Hunedoara county with the following delimitation:
  — North of the line described by following localities:
    — Brănișca,
    — Deva municipality,
    — Turdaș,
    — Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7,
    — North of National Road no. 7,
— Iasi county,
— Maramureș county,
— Neamt county,
— Vâlcea county.

PARTE II

1. **Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

— katastrální území obcí v okrese Zlín:
  — Bohuslavice u Zlína,
  — Bratřejov u Vizovic,
  — Březnice u Zlína,
  — Březová u Zlína,
  — Březůvky,
  — Dešná u Zlína,
  — Dolní Ves,
  — Doubravy,
  — Držková,
  — Fryšták,

— Horní Lhota u Luhačovic,
— Horní Ves u Fryštáku,
— Hostišová,
— Hrobice na Moravě,
— Hvozdná,
— Chrastěšov,
— Jaroslavice u Zlína,
— Jasenná na Moravě,
— Karlovice u Zlína,
— Kašava,
— Klečůvka,
— Kostelec u Zlína,
— Kudlov,
— Kvítkovice u Otrokovic,
— Lhota u Zlína,
— Lhotka u Zlína,
— Lhotsko,
— Lípa nad Dřevnicí,
— Loučka I,
— Loučka II,
— Louky nad Dřevnicí,
— Lukov u Zlína,
— Lukoveček,
— Lutonina,
— Lužkovice,
— Malenovice u Zlína,
— Mladcová,
— Neubuz,
— Oldřichovice u Napajedel,
— Ostrata,
— Podhradí u Luhačovic,
— Podkopná Lhota,
— Provodov na Moravě,
— Prštné,
— Příluky u Zlína,
— Racková,
— Raková,
— Salaš u Zlína,
— Sehradice,
— Slopné,
— Slušovice,
— Štípa,
— Tečovice,
— Trnava u Zlína,

— Ublo,

— Újezd u Valašských Klobouk,

— Velíková,

— Veselá u Zlína,

— Vítová,

— Vizovice,

— Vlčková,

— Všemina,

— Vysoké Pole,

— Zádveřice,

— Zlín,

— Želechovice nad Dřevnicí.

2. **Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. **Ungheria**

Le seguenti zone dell'Ungheria:

— Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Ādažu novads,

— Aglonas novads,

— Aizkraukles novads,

— Aknīstes novads,

— Alojas novads,

— Alūksnes novads,

— Amatas novads,

— Apes novads,

— Auces novads,

— Babītes novads,

— Baldones novads,

— Baltinavas novads,

— Balvu novads,

— Bauskas novads,

— Beverīnas novads,

— Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

— Burtnieku novads,

— Carnikavas novads,

— Cēsu novads,

— Cesvaines novads,

— Ciblas novads,

— Dagdas novads,

— Daugavpils novads,

— Dobeles novads,

— Dundagas novads,

— Engures novads,

— Ērgļu novads,

— Garkalnes novads,

— Gulbenes novads,

— Iecavas novads,

— Ikšķiles novads,

— Ilūkstes novads,

— Inčukalna novads,

— Jaunjelgavas novads,

— Jaunpiebalgas novads,

— Jaunpils novads,

— Jēkabpils novads,

— Jelgavas novads,

— Kandavas novads,

— Kārsavas novads,

— Ķeguma novads,

— Ķekavas novads,

— Kocēnu novads,

— Kokneses novads,

— Krāslavas novads,

— Krimuldas novads,

— Krustpils novads,

— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

— Lielvārdes novads,

— Līgatnes novads,

— Limbažu novads,

— Līvānu novads,

— Lubānas novads,

— Ludzas novads,

— Madonas novads,

— Mālpils novads,

— Mārupes novads,

— Mazsalacas novads,

— Mērsraga novads,

— Naukšēnu novads,

— Neretas novads,

— Ogres novads,

— Olaines novads,

— Ozolnieku novads,

— Pārgaujas novads,

— Pļaviņu novads,

— Preiļu novads,

— Priekuļu novads,

— Raunas novads,

— republikas pilsēta Daugavpils,

— republikas pilsēta Jelgava,

— republikas pilsēta Jēkabpils,

— republikas pilsēta Jūrmala,

— republikas pilsēta Rēzekne,

— republikas pilsēta Valmiera,

— Rēzeknes novads,

— Riebiņu novads,

— Rojas novads,

— Ropažu novads,

— Rugāju novads,

— Rundāles novads,

— Rūjienas novads,

— Salacgrīvas novads,

— Salas novads,

— Salaspils novads,

— Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,

— Saulkrastu novads,

— Sējas novads,

— Siguldas novads,

— Skrīveru novads,

— Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,

— Smiltenes novads,

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

— Strenču novads,

— Talsu novads,

— Tērvetes novads,

— Tukuma novads,

— Vaiņodes novads,

— Valkas novads,

— Varakļānu novads,

— Vārkavas novads,

— Vecpiebalgas novads,

— Vecumnieku novads,

— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

— Viesītes novads,

— Viļakas novads,

— Viļānu novads,

— Zilupes novads.

5. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

— Anykščių rajono savivaldybė,

— Biržų miesto savivaldybė,

— Biržų rajono savivaldybė,

— Druskininkų savivaldybė,

— Elektrėnų savivaldybė,

— Ignalinos rajono savivaldybė,

— Jonavos rajono savivaldybė,

— Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

— Kaišiadorių miesto savivaldybė,

— Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

— Kalvarijos savivaldybė,

— Kauno miesto savivaldybė,

— Kauno rajono savivaldybė,

— Kazlų Rūdos savivaldybė,

— Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

— Kėdainių rajono savivaldybė,

— Kupiškio rajono savivaldybė,

— Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

— Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,

— Pakruojo rajono savivaldybė,

— Panevėžio rajono savivaldybė,

— Pasvalio rajono savivaldybė,

— Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

— Prienų miesto savivaldybė,

— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

— Rokiškio rajono savivaldybė,

— Šalčininkų rajono savivaldybė,

— Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

— Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,

— Švenčionių rajono savivaldybė,

— Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

— Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

— Trakų rajono savivaldybė,

— Ukmergės rajono savivaldybė,

— Utenos rajono savivaldybė,

— Varėnos rajono savivaldybė,

— Vilniaus miesto savivaldybė,

— Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,

— Vilkaviškio rajono savivaldybė,

— Visagino savivaldybė,

— Zarasų rajono savivaldybė.

6. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

— gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

— powiat olecki,

— gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

— gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewow powiecie braniewskim,

— gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

— część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

— część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;

— w województwie podlaskim:

— powiat grajewski,

— powiat moniecki,

— powiat sejneński,

— gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

— powiat miejski Łomża,

— gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

— powiat hajnowski,

— gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

— część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

— gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

— gminy Boćki, Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

— gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

— gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

— powiat miejski Suwałki,

— powiat augustowski,

— powiat sokólski,

— powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

— gminy Przesmyki, Wodynie, Skórzec i część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

— gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

— powiat łosicki,

— gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

— powiat nowodworski,

— gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

— gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

— gminy Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek miasto Mińsk Mazowiecki i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

— gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin, Maciejowice i część gminy Miastków Kościelny położona na północ od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

— gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

— powiat warszawski zachodni,

— powiat legionowski,

— powiat piaseczyński,

— powiat pruszkowski,

— gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

— część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

— powiat miejski Warszawa.

w województwie lubelskim:

— gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

— gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

— powiat miejski Biała Podlaska,

— gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

— część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

— gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

— gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

— część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

— gmina Fajsławice, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

— gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

— gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

— gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

— gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim.

PARTE III

1. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

— Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

— Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Akmenės rajono savivaldybė,

— Alytaus miesto savivaldybė,

— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

— Birštono savivaldybė,

— Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

— Joniškio rajono savivaldybė,

— Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

— Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

— Lazdijų rajono savivaldybė,

— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

— Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos,

— Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

— Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

— Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

— Šiaulių miesto savivaldybė,

— Šiaulių rajono savivaldybė,

— Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,

— Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

— Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.

3. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

— gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

— gmina Młynary w powiecie elbląskim,

— część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

— gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

— gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

— część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie mazowieckim:

— gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy w powiecie siedleckim,

— powiat miejski Siedlce,

— gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

— gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

— gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

w województwie lubelskim:

— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

— powiat miejski Chełm,

— gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

— gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

— gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

— gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

— gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

— gminy, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

— gminy Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

— gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

— gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4. **Romania**

Le seguenti zone della Romania:

— Area of Bucharest,

— Constanța county,

— Satu Mare county,

— Tulcea county,

— Bacau county,

— Bihor county,

— Brăila county,

— Buzău county,

— Călărași county,

— Dambovita county,

— Galați county,

— Giurgiu county,

— Ialomița county,

— Ilfov county,

— Prahova county,

— Salaj county,

— Vaslui county,

— Vrancea county,

— Teleorman county,

— Olt county.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

— tutto il territorio della Sardegna.».

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260 del 17 ottobre 2018)

La rettifica è da considerarsi nulla e non avvenuta.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT